



COMUNITÀ DELLA
VAL DI NON

Servizio Tecnico e Tutela Ambientale



CAPITOLATO SPECIALE PER

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI:

**SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFE-
RIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
PRODOTTI NELL’AMBITO
DELLA COMUNITÀ DELLA VAL DI NON
CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI
DEL PAN GPP E DEI CRITERI AMBIENTALI
MINIMI**

- PARTE AMMINISTRATIVA -

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto	4
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività	4
Art. 3 – Obblighi a carico dell'Appaltatore.....	5
Art. 4 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	8
Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto	9
Art. 6 – Durata del contratto.....	10
Art. 7 – Importo del contratto	10
Art. 8 – Direttore dell'esecuzione del contratto	10
Art. 9 – Avvio dell'esecuzione del contratto	11
Art. 10 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	11
Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	11
Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	11
Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto	13
Art. 14 – Vicende soggettive dell'Appaltatore.....	14
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	14
Art. 16 – Subappalto	14
Art. 17 – Tutela dei lavoratori	15
Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.....	15
Art. 19 – Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto	16
Art. 20 – Sicurezza.....	16
Art. 21 – Elezione di domicilio dell'Appaltatore.....	18
Art. 22 – Proprietà dei prodotti	18
Art. 23 – Trattamento dei dati personali.....	19
Art. 24 – Garanzia definitiva	19
Art. 25 – Obblighi assicurativi.....	20
Art. 26 - Polizza di assicurazione della responsabilità ambientale attività presso terzi.	20
Art. 27 – Penali.....	21
Art. 28 – Risoluzione del contratto	23
Art. 29 – Recesso.....	24
Art. 30 – Definizione delle controversie.....	24
Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	24
Art. 32 – Obblighi in materia di legalità.....	25
Art. 33 – Spese contrattuali	26
Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....	26
Art. 35 – Disposizioni anticorruzione	26
Art. 36 – Norma di chiusura	26
PARTE TECNICA.....	28
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI PRODOTTI NELL'AMBITO DELLA COMUNITÀ DELLA VAL DI NON	28
Art. 37 - Espletamento dei servizi, ritardi esecutivi e responsabilità generali dell'Appaltatore... ..	28
Art. 38 - Certificazione EMAS.....	29
Art. 39 – Ufficio di direzione, cantiere aziendale e responsabili tecnici dell'Appaltatore.....	29
Art. 40 - Dispositivi di identificazione individuale	30
Art. 41 - Rilevazione dei dati di svuotamento e compilazione delle schede relative ai rifiuti avviati al recupero/smaltimento dai Centri di raccolta.....	32
Art. 42 - Servizio di informazioni e pubblicità.....	33
Art. 43 - Raccolta "porta a porta" - Norme generali	33
Art. 44 - Raccolta "porta a porta" del rifiuto organico.....	34
Art. 45 - Raccolta "porta a porta" del rifiuto secco residuo.....	35
Art. 46 - Raccolta "porta a porta" delle frazioni secche riciclabili	35
Art. 47 - Raccolta di materiali conferiti presso i centri di raccolta e presso i centri di raccolta zonali presenti sul territorio della Comunità.....	36
Art. 48 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi di origine domestica.....	39
Art. 49 - Raccolta delle frazioni organica e secca residua conferite in contenitori interrati.....	39
Art. 50 - Raccolta della frazione secca riciclabile presso le isole ecologiche/aree attrezzate	40
Art. 51 - Raccolta della frazione secca riciclabile presso presidio ospedaliero e Istituti scolastici41	

Art. 52 - Raccolta e trasporto della frazione secca residua conferita in contenitori posti in prossimità dei Centri di Raccolta.....	42
Art. 53 - Mezzi ed attrezzature per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti	42
Art. 54 - Gestione dei centri di raccolta zonali.....	44
Art. 55 - Raccolta di rifiuti prodotti nel corso di eventi.....	46
Art. 56 - Raccolta di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto.....	46
Art. 57 - Effettuazione di raccolte straordinarie.....	47
Art. 58 - Esecuzione delle economie	47
Art. 59 - Lavaggio e sanificazione dei contenitori	48

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti nell'ambito della Comunità della Val di Non con ridotto impatto ambientale ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2014 (C.A.M.).
2. Le prestazioni oggetto d'appalto sono ad ogni effetto servizi pubblici essenziali ed obbligatori e, pertanto, costituiscono attività di pubblico interesse a norma dell'art. 2 del D. Lgs. 22/1997, della Legge n. 146/1990 e del D.Lgs. 152/2006.
3. La Comunità della Val di Non provvede alla gestione del servizio pubblico locale relativo al ciclo dei rifiuti a seguito del trasferimento volontario da parte dei Comuni del proprio territorio (Amblar-Don, Bresimo, Brez, Cagnò, Campodenno, Castelfondo, Cavareno, Cis, Cles, Cloz, Contà, Dambel, Denno, Fondo, Livo, Malosco, Predaia, Revò, Romallo, Romeno, Ronzone, Ruffrè-Mendola, Rumo, Sanzeno, Sarnonico, Sfruz, Sporminore, Ton e Ville d'Anaunia) ai sensi del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm. ("Norme in materia ambientale"), della L.P. 14.04.1998 n. 5 e ss.mm. ("Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti") e del T.U. delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26.01.1987 n. 1 - 41/Leg. e ss.mm..
4. La Comunità della Val di Non è un Ente di diritto pubblico intermedio tra i Comuni e la Provincia previsto dalla L.P. 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino".
5. La Comunità della Val di Non opera nel rispetto degli obiettivi determinati dal Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti e dei suoi successivi aggiornamenti, con particolare attenzione alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti finalizzata a limitare il più possibile la loro produzione e conseguente necessità di smaltimento in discarica ed a favorire il recupero di materia con conseguente riduzione dell'impatto ambientale.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione presso l'intero territorio della Val di Non.
2. L'Appaltatore deve garantire le seguenti attività:
 - a) raccolta - tramite il porta a porta -, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati ai sensi dell'art. 74 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P 26.01.1987 n. 1-41/Legisl. e ss. mm, prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, con raccolta separata della frazione umida da quella secca e prodotti dalle utenze non domestiche con raccolta separata di vetro e cartone;
 - b) raccolta, trasporto e conferimento delle seguenti frazioni di rifiuti urbani e speciali assimilati recuperabili: carta, cartone, vetro, plastica, alluminio, banda stagnata, tetrapak ed altri materiali riciclabili;
 - c) raccolta, trasporto, stoccaggio e conferimento dei rifiuti urbani pericolosi (R.U.P);
 - d) raccolta e trasporto alla stazione di trasferimento in località Iscle di Predaia dei rifiuti urbani ingombranti;
 - e) trasporto e/o conferimento agli impianti di destinazione finale dei rifiuti conferiti presso i C.R. e C.R.Z. o presso altri punti sul proprio territorio;
 - f) trasporto e conferimento dei rifiuti in occasione mercati, feste, fiere o sagre paesane;

- g) gestione di un Centro integrato comprensivo di Centro di Raccolta Zonale in località Iscle nel Comune di Predaia;
 - h) servizi complementari minori.
3. I servizi sopraccitati devono essere eseguiti nel rispetto della normativa provinciale, nazionale e comunitaria attualmente vigente in materia o che verrà emanata nel corso della durata dell'appalto, di cui all'art. 4, nonché ai sensi del regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani vigente nell'ambito territoriale della Val di Non (deliberazione del Consiglio della Comunità della Val di Non, n. 22 di data 31.07.2017), dell'Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un centro integrato comprensivo di Centro Raccolta Zonale di cui alla determinazione del dirigente del settore tecnico dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'Ambiente n. 73 di data 6.03.2009 come da ultima modifica approvata con provvedimento n. 154 di data 28.03.2017, del "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D. Lgs. 30.06.2003, n.196, del "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari" approvato con deliberazione assembleare n. 19/2005 di data 19.12.2005 e delle procedure approvate con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 54 del 16.05.2018 ("Art. 30, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679. Adozione del registro delle attività di trattamento della Comunità della Val di Non).
4. Tenuto conto che la Stazione appaltante ha ottenuto la registrazione EMAS (European Community's Eco-Management and Audit Scheme - Regolamento CE n. 1221/2009 così come aggiornato con il Regolamento UE 2017/1505 del 28.08.2017) da parte del Comitato Ecolabel-Ecoaudit (n. registrazione IT - 001019), l'Appaltatore si impegna ad eseguire il presente servizio ed i relativi acquisti, improntati al rispetto dell'ambiente, secondo le indicazioni contenute nel documento di politica ambientale della Comunità della Val di Non e da quanto previsto dai "criteri ambientali minimi - CAM per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani" riportati nel Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, contenuti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GURI 11 marzo 2014 - n. 58.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. Nel rispetto del punto 4.3.3 dei "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (C.A.M.), contenuti nel D. M. dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2014, l'Appaltatore è tenuto a presentare, in fase di offerta, una relazione tecnico-illustrativa prevista dall'art. 202 del D. Lgs. 152/2006, redatta sulla base delle informazioni e dei dati forniti dalla Stazione appaltante nei documenti di gara, in cui proporre tra l'altro:
 - a) Obiettivi finali ed intermedi (annuali) relativi a:
 - Riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire,
 - Riduzione degli impatti ambientali della gestione dei rifiuti.
 - b) Azioni per il conseguimento di detti obiettivi, indicando per ciascun flusso di rifiuti:

- Modalità, tempi di attuazione, competenze e numerosità del personale necessario,
 - Eventuale peso previsto sull'utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico,
- c) Ulteriori suggerimenti utili alla riduzione della produzione di rifiuti e dell'impatto ambientale ad essa associato.
5. Il rispetto del criterio di cui al precedente paragrafo 6. è dimostrato dalla presentazione da parte dell'Appaltatore, in fase di offerta, di relazione tecnico-metodologica.
6. Il presente Capitolato prevede che la raccolta differenziata della frazione umida e di quella secca prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche sia interamente raccolta con il sistema "porta a porta", nel rispetto del punto 4.4.3 dei "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (C.A.M.), contenuti nel D. M. dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2014.
7. La raccolta differenziata non domiciliare, che comprende tutte le frazioni dei rifiuti escluse quelle previste al punto 8. - e nello specifico carta, cartone, plastica, imballaggi in plastica, vetro, alluminio, tetrapak, pile, farmaci scaduti, RUP, RAEE e altri materiali riciclabili, viene svolta secondo le modalità riportate nella parte tecnica del presente Capitolato speciale d'appalto.
8. Con riferimento al punto 4.4.3 dei citati C.A.M. si precisa che:
- l'Appaltatore deve dotarsi di un sistema di verifica della qualità dei conferimenti, registrare gli errati conferimenti e segnalarli all'utenza e alla Stazione appaltante,
 - l'Appaltatore deve assicurare, su richiesta (in caso di comprovate problematiche di trasporto che non consentano all'utente il conferimento presso i Centri di Raccolta dislocati in Valle), la raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti, compresi i RAEE, presso le utenze domestiche.
9. La verifica del rispetto del criterio di cui al precedente paragrafo è effettuata in fase di esecuzione del contratto. In sede di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme appropriate.
10. Nella gestione dei servizi e/o interventi di cui al presente Capitolato, ai fini della loro rendicontazione alla Direzione dei Servizi e in conformità al punto 4.4.7. dei "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (C.A.M.), l'Appaltatore:
- dovrà provvedere alla compilazione della modulistica di legge relativa a tutte le attività di gestione dei rifiuti dalla fase di raccolta a quella di trasporto e conferimento a smaltimento/recupero;
 - dovrà fornire all'Appaltante l'assistenza necessaria per la compilazione della modulistica di legge e per la dichiarazione annuale dei rifiuti di competenza del C.G.F. e dei singoli Comuni per i quali vengono espletati i servizi in parola;
 - dovrà trasmettere all'Appaltante tutti i dati e le informazioni relativi all'andamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani e delle raccolte differenziate, dettagliati per singolo comune;
 - dovrà trasmettere all'Appaltante il numero, la gravità e la localizzazione degli errati conferimenti.
11. Tali informazioni dovranno essere fornite con frequenza mensile e, più precisamente, riguarderanno:
- le quantità di rifiuti raccolte ed il numero degli svuotamenti, distinte per singola frazione merceologica, per tipologia di utente e divise per comune;

- un file compatibile col software di gestione dell'Appaltante comprendente l'elenco di tutte le operazioni di raccolta espletate nel mese di riferimento, la data e ora delle stesse ed il numero di trasponder o codice a barre associato a tali operazioni.
12. Quanto previsto al punto 4.4.7. dei citati C.A.M. inerente la gestione dei Centri di Raccolta, la sensibilizzazione di utenti e studenti, i rapporti amministrativi ed economici con i Consorzi di Filiera del sistema Conai e con gli altri Consorzi per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, rimangono di competenza della Comunità.
 13. La verifica del rispetto del criterio di cui ai precedenti paragrafi 12. e 13. è effettuata in fase di esecuzione del contratto. In sede di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme appropriate.
 14. L'Appaltatore è inoltre tenuto, sempre senza alcun compenso aggiuntivo, a prestare manodopera e mezzi per l'assistenza a tutte le operazioni di prelievo e campionamento (periodiche analisi merceologiche sui rifiuti con l'attuazione di specifici percorsi di raccolta).
 15. In conformità al punto 4.4.8 dei "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (C.A.M.), contenuti nel D.M. dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2014, entro un anno dall'aggiudicazione del contratto, l'appaltatore deve presentare alla Stazione appaltante una relazione contenente elementi utili alla definizione, da parte della Stazione appaltante stessa o di organismo altrimenti competente, di azioni per la riduzione dei rifiuti. Tali elementi possono, ad esempio, essere:
 - Elenco dei principali produttori di rifiuti,
 - Metodi per la diffusione del compostaggio domestico e/o per migliorarne l'efficacia,
 - Individuazione di situazioni idonee alla diffusione del compostaggio di comunità,
 - Modalità di promozione del riutilizzo di beni usati, del miglioramento della qualità della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti,
 - Individuazione di luoghi e modalità per la realizzazione di infrastrutture finalizzate alle attività di riutilizzo dei beni.
 16. La verifica del rispetto del criterio di cui al precedente paragrafo 17. è effettuata in fase di esecuzione del contratto. In sede di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme appropriate.
 17. Le campagne di sensibilizzazione agli utenti e studenti previste al punto 4.4.9 dei "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (C.A.M.), contenuti nel D. M. dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2014 viene svolta dalla Comunità di Valle.
 18. Per assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'Appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze personale in grado di garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato e adeguatamente formato e preparato, anche con specifici corsi di formazione e aggiornamento in relazione ai servizi svolti. L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti la sicurezza, l'igiene, la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.
 19. L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto prescritto nel D.Lgs. 81/2008, è obbligato a fornire ai dipendenti, oltre all'abbigliamento adeguato e ai D.P.I., i tesserini di riconoscimento, da indossare durante lo svolgimento del servizio.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a fornire al proprio personale idonea formazione, onde garantire il rispetto delle prescrizioni specifiche connesse al servizio che viene affidato. Il personale dell'Appaltatore dovrà mantenere un corretto comportamento verso gli utenti. Durante il servizio non potrà accedere all'interno delle proprietà private, salvo che all'interno delle stesse siano presenti i contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti da ritirare. E' comunque fatto obbligo ai privati e alle utenze non domestiche che hanno i contenitori all'interno delle loro proprietà di garantire l'accesso ai mezzi adibiti al servizio in condizione di sicurezza. Comunque, il personale dovrà comportarsi in modo tale da evitare danni verso terzi, alle persone, cose ed animali.

20. L'Appaltatore dovrà comunicare all'inizio di ogni anno contrattuale all'Appaltante:
- l'elenco nominativo del personale impiegato, compresi i quadri tecnici, ed ogni variazione dello stesso;
 - le mansioni di ciascuna persona in servizio;
 - i numeri di telefonia mobile con i quali contattare gli operatori di turno, comunicando le eventuali variazioni intervenute.

Art. 4 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"*;
 - b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
 - c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - d) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *"Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23"*, per quanto applicabili;
 - e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
 - f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
 - g) la legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
 - h) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante *"Attuazione della"*

direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;

- i) le norme del codice civile.
2. Le attività oggetto dell'appalto sono disciplinate dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale e a quella che in futuro potrà essere emanata, con particolare riferimento a:
 - a) D.Lgs. 22/1997 ss.mm. e relativi decreti attuativi;
 - b) D.Lgs. 152/2006, e ss.mm. e relativi decreti attuativi;
 - c) D.M. (Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) di data 8 aprile 2008 e ss.mm.i.i.;
 - d) normativa provinciale di cui al T.U.LL.PP. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. e successive integrazioni e modificazioni;
 - e) L.P. 5/1998 e ss.mm.;
 - f) Piano Provinciale di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani approvato con deliberazione Giunta Provinciale n. 5404 dd. 30 aprile 1993 e relativi quattro Aggiornamenti ed alle direttive e/o linee guida emanate dalla Giunta Provinciale di Trento;
 - g) "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani" riportati nel Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, contenuti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GURI 11 marzo 2014 - n. 58.
3. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
4. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa, parte tecnica e "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati");
 - a.2) l'offerta tecnica dell'Appaltatore;
 - a.3) l'offerta economica dell'Appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali dell'operatore economico);
 - a.4) il DUVRI;
 - a.5) Allegato tecnico – cartografico;
 - a.6) Dichiarazione di subappalto resa in sede di gara.

2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 6 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio dopo la stipulazione del contratto e ha durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di consegna del servizio.
2. La decorrenza dell'appalto e dell'attivazione dei relativi servizi potrà riguardare tutti gli interventi e o servizi di cui all'art. 2 o parte di essi ed avrà termine con la medesima scadenza contrattuale.
3. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.
4. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 7 – Importo del contratto

1. L'offerta ha valore per tutta la durata dell'appalto.
2. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
3. L'importo di contratto, così come indicato nell'offerta economica dell'impresa aggiudicataria, deriva dall'applicazione dei prezzi unitari offerti in sede di gara alle quantità stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nella "Lista delle categorie dei servizi previsti per l'esecuzione dell'appalto" e nel "Computo annuo del servizio" (Allegato n. 1).
4. Il corrispettivo annuo spettante all'Appaltatore sarà calcolato sulla base della quantificazione dei servizi effettivamente prestati, che potrà subire delle variazioni in più o in meno rispetto alla stima, nei limiti ed alle condizioni di cui al presente capitolato speciale d'appalto.
5. Le variazioni stagionali della popolazione residente ed equivalente non danno titolo a richiesta di variazioni dei corrispettivi in più o in meno.
6. Tutte le spese e gli oneri necessari, nessuna esclusa, per la corretta e completa esecuzione dei servizi previsti si intendono già comprese e compensate nei prezzi unitari relativi ai vari interventi, qualora non sia espressamente diversamente disposto. In considerazione alla durata dell'appalto vengono altresì compensati anche gli oneri parziali di ammortamento dei sistemi integrati di identificazione e pesatura (S.I.P.I.). L'Appaltatore s'intende pertanto compensato di qualsiasi spesa inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato e negli allegati e non potrà vantare alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Art. 8 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC in materia di responsabile unico del procedimento. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Appaltatore.

Art. 9 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'Appaltatore non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 10 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della L.P. 2/2016.
2. Nel corso della durata dell'appalto la Stazione appaltante si riserva di apportare variazioni o integrazioni ai servizi previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Non sono considerate variazioni contrattuali, ma compensazioni, le modificazioni dei quantitativi raccolti per singole tipologie di rifiuto e del numero degli svuotamenti dei contenitori.
4. La determinazione di eventuali nuovi prezzi, fatte salve le condizioni e i limiti di cui all'art. 27 della L.P. 2/2016, dovrà essere oggetto di concordamento tra l'Appaltante e l'Appaltatore, effettuata ove possibile sulla base del raffronto con i prezzi delle lavorazioni consimili previste nell'offerta o in alternativa mediante la formulazione di un'analisi prezzi specifica. Ai nuovi prezzi verrà applicato il ribasso convenzionale determinato in sede di gara. In caso di mancato accordo tra Appaltante e Appaltatore sulla formulazione del nuovo prezzo, si applica per assimilazione alla normativa sui lavori pubblici, l'art. 129 comma 5 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. "Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'amministrazione aggiudicatrice può ordinargli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità. Se l'esecutore non iscrive riserva nei documenti amministrativi contabili nei modi previsti da questo regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati." Per "atti contabili" si intende la contabilità mensile dei lavori.
5. Interventi speciali e/o straordinari eventualmente necessari potranno sempre essere richiesti dal direttore dell'esecuzione all'Appaltatore, che pertanto si obbliga ad eseguirli verso i corrispondenti prezzi unitari offerti in sede di gara. In particolare, in situazioni contingibili e/o urgenti e/o di emergenza, l'Appaltante, potrà operare mediante "ordine di servizio" obbligatorio e coattivo, con obbligo dell'Appaltatore ad adempiere, salvo rivalsa esclusivamente economica quando dovuta, con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed azione.
6. Nulla sarà dovuto all'Appaltatore nell'ipotesi in cui lo stesso, di propria iniziativa e liberamente, effettui prestazioni o servizi diversi da quelli previsti nel presente Capitolato e non preventivamente autorizzati in forma scritta dalla stazione appaltante.

Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Appaltatore mediante acconti mensili posticipati sulla base dei servizi effettivamente svolti e contabilizzati, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di regolare fattura, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. I pagamenti saranno effettuati dalla Stazione appaltante mediante la redazione di una contabilità mensile sottoscritta dal responsabile del procedimento e, per accettazione, dal legale rappresentante dell'Appaltatore.
4. Il conto finale annuo verrà compilato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza dell'anno di servizio. In tale sede si provvederà alla verifica e contabilizzazione del servizio svolto, alla determinazione del corrispettivo dovuto in base all'applicazione dei prezzi unitari offerti in sede di gara ed alla quantificazione dell'eventuale conguaglio spettante.
5. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'Appaltatore.
6. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
7. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
8. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
9. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 7, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
10. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la Stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).
11. La Stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione

del certificato di verifica di conformità con esito positivo. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi/un anno dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La Stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La Stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore sarà chiamato a rispondere alla Stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La Stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
4. Eventuali contestazioni dell'Appaltatore non danno titolo alla sospensione dell'effettuazione del servizio il quale deve essere assicurato senza soluzione di continuità; le contestazioni stesse sono risolte in via bonaria mediante accordo fra Appaltatore e la Comunità della Val di Non o, in caso di mancato accordo fra le parti, a norma dell'art. 30. In ogni caso eventuali ed eccezionali ritardi nei pagamenti dovuti a causa di forza maggiore non daranno diritto all'Appaltatore di pretendere l'indennità di qualsiasi specie o di chiedere lo scioglimento del contratto.
5. A titolo indicativo e non esaustivo, la Stazione appaltante opererà i controlli di seguito indicati:
 - verifica delle dotazioni strumentali previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con riferimento al numero, tipologia e caratteristiche tecniche;
 - verifica dei sistemi di identificazione individuale e di pesatura utilizzati dall'Appaltatore e del corretto e regolare funzionamento degli stessi di cui all'art. 40;
 - verifica del rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
 - verifica della corrispondenza tra le pesature comunicate dall'Appaltatore per la frazione secca riciclabile (carta, cartone, vetro, plastica, alluminio, banda stagnata ed altri materiali riciclabili) ed i dati forniti dal CONAI e/o da qualsiasi piattaforma di conferimento;
 - verifica della corrispondenza tra le pesature comunicate dall'Appaltatore per il rifiuto secco residuo ed i dati rilevati direttamente su pesature e/o controlli a campione;
 - verifica della corrispondenza tra i dati contenuti nel registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm., i dati contenuti nei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all'art. 193, i dati inseriti nel sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-ter del medesimo decreto e qualsiasi altro dato relativo ai conferimenti dei materiali.
6. Al fine di permettere l'espletamento dei controlli sopra elencati, l'Appaltatore dovrà consentire al personale della Stazione appaltante appositamente incaricato di poter accedere ai luoghi di espletamento del servizio, nonché di poter ispezionare le dotazioni strumentali ed i sistemi di identificazione individuale e di pesatura.
7. Qualora siano accertate discordanze tra i dati forniti dall'Appaltatore ed i dati acquisiti in sede di controllo, la Stazione appaltante applicherà le penali previste dall'art. 27 del presente capitolato speciale d'appalto.

8. Sono fatte salve tutte le competenze delle diverse Autorità, ai sensi della normativa vigente.

Art. 14 – Vicende soggettive dell'Appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e della L. 52/1991 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla Stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della L.P. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla Stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla Stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla Stazione appaltante. In ogni caso la Stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

Art. 16 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della L.P. 2/2016 e, limitatamente alla quota subappaltabile, dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30 % (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza). La fornitura e la posa in opera non sono subappaltabili separatamente.
2. L'Appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della L.P. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della L.P. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi

delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'Appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 12.

4. L'elenco prodotto dall'Appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L.136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla Stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.P. 2/2016, l'Appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La Stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della L. 136/2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. Si chiarisce che, per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi 4 e 5, l'Appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'Appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011.

Art. 17 – Tutela dei lavoratori

1. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L.P. 2/2016 e s.m., avuto riguardo al punto 5 dell'Atto di indirizzo fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 novembre 2010, all'allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013 e relativo atto aggiuntivo di data 9 giugno 2015, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti F.I.S.E. ASSOAMBIENTE ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate dall'intesa territoriale fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013:
 - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;

- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) ROL ed ex festività;
 - g) modalità di cambio appalto.
2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
 3. Ai sensi del punto 2 della citata intesa territoriale del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 19 – Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto

1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall'art. 32, comma 2, della L.P. 2/2016, che richiama l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dall'Appaltatore, ovvero dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti F.I.S.E. ASSOAMBIENTE, in caso di cambio di gestione dell'appalto, si stabilisce per l'Appaltatore l'obbligo di effettuare, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, per permettere di attuare un percorso finalizzato alla promozione della stabilità occupazionale e del livello retributivo complessivo del personale impiegato nella gestione uscente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore o collaboratore.
2. L'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale.
3. Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato nel presente appalto 6 (sei) mesi prima della scadenza naturale del contratto, nell'Allegato 7 - elenco del personale, ove è recato l'elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica.
4. L'Appaltatore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale, impiegato in questo appalto, che risulti in forza 6 (sei) mesi prima della scadenza naturale del contratto.

Art. 20 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di

prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.
4. La Comunità considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine e pone quindi la tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario. L'Appaltatore dovrà provvedere alla regolare manutenzione degli ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza. L'Appaltatore in particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm, avendo riferimento alla natura e ai contenuti dei servizi in questione e delle normative locali e nazionali vigenti in materia di sicurezza.
5. L'Appaltatore, ai fini dell'assunzione del servizio, deve attestare il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale in relazione alle attività oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm..
6. L'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione appaltante:
 - a) il Piano di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute in conformità alle indicazioni di valutazione rischio;
 - b) il Piano delle misure di sicurezza;
 - c) il nominativo e la formazione del Responsabile del servizio di protezione e prevenzione (R.S.P.P.) con qualifica, recapito e numero telefonico;
 - d) il nominativo e la formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.);
 - e) il nominativo del Medico competente con qualifica, recapito e numero telefonico;
 - f) i nominativi degli addetti al primo soccorso e all'emergenza e la loro formazione;
 - g) tutte le informazioni e documentazioni relative alla piena osservanza della normativa vigente sulla sicurezza ed igiene sul lavoro;
 - h) presentare l'aggiornamento del Documento unico di valutazione dei rischi di interferenze (D.U.V.R.I.) per il centro di raccolta zonale (Allegato n.8).
 - i) redigere il verbale di riunione, cooperazione e coordinamento/sopralluogo congiunto, da sottoscrivere ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tra il Rappresentante della Stazione appaltante ed il Rappresentante dell'Appaltatore;
 - j) produrre il proprio Piano Operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, che dovrà coordinarsi con il Documento Unico Valutazione Rischi e Interferenze definitivo (D.U.V.R.I.), che potrà essere reso pubblico attraverso la sua pubblicazione Internet. L'Appaltatore, inoltre, dovrà tener conto delle prescrizioni contenute in evoluzione di ulteriori D.U.V.R.I. qualora fossero necessari in un prossimo futuro.
7. Prima dell'affidamento delle attività, ferme restando le verifiche di idoneità tecnico professionale dell'Appaltatore effettuate in sede di gara e gli ulteriori adempimenti al riguardo previsti dalla normativa vigente, si provvederà:
 - a) a fornire in allegato al contratto il D.U.V.R.I. definitivo che sarà costituito dalla accettazione dei documenti preventivi, eventualmente modificati ed integrati su proposta dell'Appaltatore in sede di sottoscrizione del contratto;

- b) ad effettuare, prima dell'inizio degli interventi, le riunioni di coordinamento e a redigere relativo verbale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.. Si precisa che l'Appaltatore dovrà produrre, prima dell'inizio di ogni lavorazione, un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche oggetto dell'appalto o a successive modifiche od integrazioni che in forza di legge dovessero intervenire. Tale piano operativo dovrà essere confrontato e coordinato per formare il D.V.R. definitivo o D.U.V.R.I. definitivo.
8. Sospensione dei Lavori: in caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, la Stazione appaltante, potrà ordinare la sospensione delle lavorazioni, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il completo rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro
 9. La Stazione appaltante renderà edotto l'Appaltatore sulle eventuali variazioni di rischio che dovessero insorgere per modifica degli impianti o delle condizioni di esercizio che siano effettuate dalla Stazione appaltante in forza di disposizioni cogenti di legge.
 10. L'Appaltatore dovrà altresì osservare, e far osservare, quanto specificatamente riportato nell'opuscolo elaborato dall'I.N.A.I.L. con titolo "La sicurezza per gli operatori della raccolta dei rifiuti e dell'igiene urbana" – edizione 2009, che si richiama integralmente nel presente Capitolato.
 11. I servizi e tutte le attività connesse dovranno essere effettuati con personale di provata capacità. Il personale utilizzato deve esprimersi correttamente, educatamente ed essere a conoscenza della segnaletica in uso.
 12. L'Appaltatore deve dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale, necessari per l'esecuzione del servizio.
 13. Gli automezzi, le attrezzature, l'abbigliamento tecnico di servizio ed ogni altro mezzo d'opera che la ditta utilizzerà dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza.
 14. Laddove si riscontrassero difformità con quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza, la Stazione appaltante applicherà le penali di cui al successivo art. 31.
 15. L'offerta formulata dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla gara d'appalto equivale, a dichiarazione del medesimo che, nella formulazione della propria offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alla sicurezza e protezione dei lavoratori, nel rispetto delle norme citate nel presente articolo e di ogni altra norma in materia.
 16. L'autorità preposta per la verifica e l'osservanza degli obblighi in materia di tutela e di salute dei luoghi di lavoro è l'Azienda Provinciale Servizi Sanitari (APPS).

Art. 21 – Elezione di domicilio dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 22 – Proprietà dei prodotti

1. I rifiuti raccolti nelle diverse fasi dei servizi o conferiti presso i centri di raccolta, sono di esclusiva proprietà della Comunità della Val di Non anche se la stessa delegasse l'Appaltatore a riscuotere corrispettivi per il recupero e la valorizzazione dei materiali.
2. Salvo quanto eventualmente specificato per determinate tipologie di rifiuti, le spese di trattamento e smaltimento delle diverse tipologie di rifiuti sono a carico dell'Ente appaltante, al quale spetta la gestione delle convenzioni con il sistema CONAI o altra piattaforma, salvo specifica delega all'Appaltatore od altri soggetti.

3. Gli eventuali contributi e i ricavi ottenuti a vario titolo dal conferimento, dal recupero o dalla vendita dei materiali di rifiuto (compresi i contributi CONAI o ad altra piattaforma), sono comunque di esclusiva spettanza della Comunità della Val di Non, senza che l'Appaltatore possa accampare alcun diritto di rivalsa al riguardo, salvi specifici accordi tra parti.
4. L'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare all'Appaltatore gli oggetti di valore eventualmente rinvenuti tra i rifiuti.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Comunità della Val di Non, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico (come ad esempio, a conclusione delle operazioni di verifica della conformità o della regolare esecuzione).

Art. 24 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'Appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:
 - a) il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento;
 - b) condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, non potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.

Art. 25 – Obblighi assicurativi

1. L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la Stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della Stazione appaltante, sia dell'Appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. A tale scopo l'Appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la Stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
4. La polizza dovrà operare anche in caso di colpa grave dell'assicurato e dovrà coprire, in particolare:
 - 1) Danni a cose di terzi provocati da incendio di cose dell'assicurato ovvero dalle stesse detenute;
 - 2) Danni a cose in relazione alle quali si prestano i Servizi;
 - 3) Danni alle cose di terzi che l'assicurato abbia in consegna ovvero in custodia a qualsiasi titolo;
 - 4) Danni da interruzioni o sospensioni anche parziali dell'attività;
 - 5) Danni ad edifici od opere contigue;
 - 6) Danni da inquinamento accidentale;
5. Massimale: unico per sinistro per danni a cose e/o persone non inferiore ad Euro 3.000.000.
6. L'Appaltatore dovrà stipulare la polizza assicurativa obbligatoria di Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) per ogni singolo veicolo da utilizzare. La polizza dovrà prevedere la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico e scarico nonché in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo descritto in polizza, con un massimale non inferiore ad Euro 6.000.000.
7. Copia delle polizze assicurative dovrà essere consegnata alla Stazione appaltante prima della stipula del contratto, nonché essere integrata ad ogni scadenza o variazione nel corso dell'esecuzione del contratto, per essere depositata agli atti della Stazione appaltante.
8. La Stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Art. 26 - Polizza di assicurazione della responsabilità ambientale attività presso terzi.

1. Prima della stipula del contratto, l'Appaltatore si obbliga a presentare una POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE ATTIVITÀ PRESSO TERZI, che tenga indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale di Euro 2.000.000,00, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta, per:

- a. morte e lesioni personali;
 - b. distruzione e deterioramento materiale di cose;
 - c. interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'Inquinamento con un sottolimito del 10% del massimale di polizza.
2. La Società rimborserà altresì le Spese per:
 - a. gli Interventi di Bonifica;
 - b. il Ripristino del Danno Ambientale, verificatosi in conseguenza di un evento di Inquinamento, con un sottolimito del 50% del massimale di polizza.
 3. L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea.
 4. Gli Scoperti e le Franchigie indicate in polizza rimarranno a carico dell'Assicurato.
 5. La polizza dovrà contenere le seguenti garanzie aggiuntive:

Garanzia A Ultrattività L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato durante il Periodo di assicurazione o anche in epoca successiva ma non oltre tre (3) mesi dalla scadenza della polizza a condizione che l'attività che ha dato origine all'inquinamento sia stata svolta successivamente alla Data di Retroattività indicata nel frontespizio ma non oltre la scadenza della Polizza.

Garanzia B Responsabilità dell'Assicurato e dei subappaltatori L'Assicurazione vale:

- a. per la Responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri assicurati dalla presente polizza;
- b. per la responsabilità dei subappaltatori per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori nei cantieri assicurati dalla presente polizza;

E' fatto obbligo all'Appaltatore, affinché sia efficace la garanzia, che il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

Garanzia C Operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi L'Assicurazione è estesa alla copertura dei danni che si verificano durante le operazioni di carico e scarico presso siti non di proprietà dell'assicurato, delle seguenti sostanze e/o rifiuti:

CLASSE TIPOLOGIA DI SOSTANZE/RIFIUTI

I COMBURENTI CORROSIVI PRODOTTI PETROLIFERI SOSTANZE CHIMICHE

II RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

III RIFIUTI SOLIDI URBANI RIFIUTI SOLIDI ASSIMILABILI AGLI URBANI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

La presente estensione è prestata con un sottolimito del 50% del massimale di polizza.

Art. 27 – Penali

1. Verificandosi deficienze o irregolarità nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'Appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini di servizio o diffide nei tempi prescritti per l'esecuzione dei singoli servizi, attività e/o interventi appaltati ai sensi del presente Capitolato, l'Amministrazione Appaltante avrà la facoltà di far eseguire d'ufficio e di ordinare ad altra impresa le operazioni necessarie ai fini del regolare andamento dei servizi oggetto del presente Capitolato,

addebitando all'Appaltatore gli oneri relativi, o mediante proporzionale decurtazione dei corrispettivi allo stesso dovuti, o mediante escussione della cauzione. E' in ogni caso fatta salva la possibilità di applicazione delle penali di cui al presente articolo, commisurate in funzione della durata e/o della gravità dell'inadempienza.

Violazione	Importo Minimo (€)	Importo Massimo (€)
Ritardata o trascurata raccolta rifiuti	1,0 per mille dell'importo netto di contratto per ogni giorno di ritardo; la quota d'importo netto sarà calcolata in proporzione/gravità della quantità di raccolta trascurata	3 per mille dell'importo netto di contratto per ogni giorno di ritardo; la quota d'importo netto sarà calcolata in proporzione/gravità della quantità di raccolta trascurata
Mancata effettuazione del servizio di raccolta	1.000,00	10.000,00
Omessa reperibilità al servizio di sportello telefonico	50,00	500,00
Inadempienza gestione centro di raccolta zonale	100,00	1.000,00
Omesso intervento richiesto o intervento oltre il termine previsto	100,00	1.000,00
Omessa manutenzione di contenitore/i	50,00	500,00
Mancata o incompleta pulizia nei punti di conferimento	200,00	2.000,00
Mancata o difforme trasmissione di dati o informazioni nei termini previsti	100,00	2.000,00
Inadempienza a norme igieniche e di decoro in esecuzione	100,00	1.000,00
Inadempienza accertata in sede di controllo	100,00	10.000,00
Qualsiasi altra violazione di patti contrattuali	50,00	5.000,00

2. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
3. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 24 del presente capitolato.
4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la Stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 28, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
6. L'applicazione delle penali sarà preceduta dalla contestazione scritta all'Appaltatore, avverso la quale quest'ultimo avrà facoltà di presentare osservazioni entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa.
7. Ferma restando l'applicazione delle penali, inadempienze o mancanze e/o disservizi di grave entità, o reiterate, o comportanti l'applicazione di penali oltre le misure massime previste, potranno costituire motivo di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del codice civile, secondo quanto previsto dal successivo art.28.
8. Il pagamento delle penali e l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento non liberano l'Appaltatore dalla responsabilità per i danni causati dalle inadempienze o mancanze e/o disservizi. L'ammontare delle sanzioni, degli eventuali danni e delle spese da essi derivanti verrà trattenuto all'atto del pagamento successivo o, qualora necessario, sulla cauzione.

Art. 28 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 15 del presente capitolato;
 - e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla Stazione appaltante presso l'Appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 13, comma 3, del presente capitolato;
 - g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 27, comma 4, del presente capitolato;
 - h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - i) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla Stazione appaltante;
 - j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati e alle altre condizioni stabilite;
 - k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - m) abituali negligenze o deficienze nello svolgimento dei servizi regolarmente accertate e notificate che, a giudizio della Stazione appaltante, compromettano gravemente l'efficienza dei servizi o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi;

- n) revoca delle autorizzazioni all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto; a tal proposito la Stazione appaltante si riserva di verificare, in corso di esecuzione dell'appalto, il mantenimento delle autorizzazioni, delle iscrizioni alla CCIAA e delle categorie e classi di appartenenza dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali in possesso all'atto dell'aggiudicazione;
 - o) mancato reintegro della cauzione definitiva;
 - p) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
 - q) sospensione dell'attività, disposta per qualsiasi motivo dagli organi competenti;
 - r) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
 - s) qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Appaltatore.

Art. 29 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi all'Appaltatore, senza alcun onere nei confronti del medesimo, fatto salvo il pagamento di quanto spettante per i servizi svolti.
3. In particolare, si dà atto che potrà essere disposto il recesso anticipato in caso di approvazione di disposizioni o direttive che prevedano un diverso Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.), ovvero il subentro della Provincia Autonoma di Trento o di altro soggetto in tutto o in parte nella gestione del servizio.

Art. 30 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m..
2. L'Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Comunità della Val di Non (...), identificato con il CIG n.

(...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Comunità della Val di Non (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Comunità della Val di Non (...).".

3. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La Stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Appaltatore comunica alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla Stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. **769448490F**.

Art. 32 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'Appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Comunità della Val di Non ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 33 – Spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente appalto (imposte di registro e di bollo, rogito e tutti gli altri oneri tributari, etc.), nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'Appaltatore, mentre l'I.V.A. sul corrispettivo grava sulla Stazione appaltante, destinataria della prestazione.

Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012, la Stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della L.488/1999 che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'Appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 35 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della L.190/2012 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della Stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. In sede di sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore deve attestare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001e ss.mm di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione aggiudicatrice nei confronti del medesimo Appaltatore e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni.
3. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti allegato al vigente contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali, ai sensi dell'art. 3 dell'integrazione al Codice medesimo approvata con deliberazione della Giunta della Comunità della Val di Non n. 3 di data 14.01.2014.
4. La stipulazione del contratto è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia (D.Lgs. 159/2011e articolo 29 D.L. 90/2014-convertito in L.114/2014 così come modificato dall'art. 11 bis del D.L.78/2015 - convertito in L.125/2015).
5. Per le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, comma 53, della L.190/2012, l'Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati del governo.

Art. 36 – Norma di chiusura

1. L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni

richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

2. L'impresa appaltatrice si considera, all'atto dell'assunzione dei servizi, a perfetta conoscenza del territorio su cui dovranno espletarsi i servizi oggetto del presente Capitolato. La Comunità della Val di Non notificherà all'Appaltatore tutte le delibere, ordinanze ed altri provvedimenti che comportino variazioni di tale situazione iniziale.

PARTE TECNICA

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI PRODOTTI NELL'AMBITO DELLA COMUNITÀ DELLA VAL DI NON

Art. 37 - Espletamento dei servizi, ritardi esecutivi e responsabilità generali dell'Appaltatore

1. Al fine di evitare possibili inconvenienti di ordine igienico-sanitario, ambientale e paesaggistico, nonché organizzativo e funzionale, le operazioni relative ai servizi del presente capitolato, devono essere eseguite puntualmente secondo il calendario/scadenziario predisposto dalla Stazione appaltante in collaborazione con l'Appaltatore.
2. Qualora la Stazione appaltante dovesse chiedere all'Appaltatore, tramite ordine di servizio, l'esecuzione di interventi, anche straordinari, ovvero di nuovi interventi e/o servizi, l'Appaltatore medesimo deve dare esecuzione o almeno iniziare le relative attività o adempimenti entro ventiquattro ore dalla data e ora della richiesta, dando comunicazione dell'avvenuta attivazione mediante servizio di telefax o posta elettronica.
3. In casi di urgenza, la richiesta in parola può essere effettuata anche solo verbalmente a discrezione della Stazione appaltante. Dell'avvenuta richiesta verbale seguirà, appena possibile, comunicazione con valenza probatoria.
4. La Stazione appaltante provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi avvalendosi del proprio personale, dal quale l'Appaltatore dipende direttamente per tutte le disposizioni che possono essere emanate nei riguardi dei servizi e/o interventi oggetto dell'appalto. Il medesimo soggetto ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore e la corretta conduzione e gestione degli impianti, nonché delle attività che ivi si devono svolgere. In tal senso la Stazione appaltante ha accesso libero, anche senza preavviso, ai predetti impianti.
5. L'Appaltatore è direttamente responsabile dell'espletamento di tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria incluse nelle declaratorie dei diversi servizi e attività disciplinati dal presente Capitolato. E' inoltre responsabile:
 - della custodia di tutti gli impianti tecnologici e di sicurezza individuati nel verbale di consegna;
 - degli eventuali danni arrecati all'ambiente e/o a strutture e beni appartenenti alla Stazione appaltante o danni arrecati a terzi, a beni o animali di terzi, durante l'esercizio dell'attività oggetto del presente appalto.
6. L'Appaltatore deve segnalare con una nota scritta e con la relativa documentazione fotografica ogni danno causato a persone e cose dentro o fuori dei centri, durante l'esecuzione del servizio. La sua mancata segnalazione entro 2 giorni lavorativi comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 27.
7. L'Appaltatore deve segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi irregolarità riscontrata quali depositi abusivi di rifiuti, danneggiamenti di strumentazione, uso scorretto dei contenitori, infrazioni alle recinzioni del CRZ e dei CR e relative strutture, danneggiamenti di strumentazioni, impianti e beni in genere, sottrazioni o furti di beni e quant'altro attinente al servizio oggetto del presente Capitolato.
8. Nella gestione dei servizi di cui al presente Capitolato, ai fini della loro rendicontazione alla Stazione appaltante, l'Appaltatore, oltre alla redazione della modulistica espressamente riportata nel relativo articolo del presente capitolato,

deve provvedere alla compilazione della modulistica di legge relativa a tutte le attività di gestione dei rifiuti dalla fase di raccolta a quella di trasporto e conferimento a smaltimento/recupero.

Art. 38 - Certificazione EMAS

1. La Stazione appaltante ha ottenuto in data 24.11.2008 dal Comitato Ecolabel – Ecoaudit il certificato di registrazione EMAS (European Community's Eco-Management and Audit Scheme), conformemente a quanto previsto dal Regolamento CE n. 1221/2009 così come aggiornato dal Regolamento UE 2017/1505 del 28.08.2017 (numero registrazione IT - 001019).
2. Per l'espletamento dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati e di raccolta differenziata e della gestione del C.R.Z., e per l'impiego ed uso dei mezzi ed attrezzature previste, l'Appaltatore deve fare riferimento al documento di politica ambientale e alle procedure operative del sistema di gestione ambientale della Comunità della Val di Non.

Art. 39 – Ufficio di direzione, cantiere aziendale e responsabili tecnici dell'Appaltatore.

1. L'Appaltatore, a proprie spese, deve istituire sul territorio del Comunità della Val di Non un cantiere aziendale e relativo ufficio di direzione, con i seguenti requisiti minimi:
 - spazio adeguato per il ricovero dei mezzi con superficie non inferiore a 1000 mq e dotato di impianto di lavaggio degli automezzi e delle attrezzature in dotazione;
 - spazio adeguato per il deposito dei contenitori utilizzati per il servizio "porta a porta" e relativo materiale accessorio con superficie non inferiore a 600 mq;
 - disponibilità di una officina meccanica attrezzata per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi e attrezzature;
 - ufficio dotato di apparecchio telefonico, di fax, di indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata, strumentazione elettronica per l'elaborazione e la trasmissione dei dati relativi al servizio.
2. L'ufficio di direzione ed il cantiere aziendale dovranno essere attrezzati con idonee strutture per il personale amministrativo e tecnico (uffici, spogliatoi e servizi igienici) nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
3. L'Appaltatore deve inoltre comunicare alla Stazione appaltante il nominativo del soggetto preposto al cantiere aziendale e al relativo ufficio (responsabile tecnico).
4. L'Appaltatore è inoltre tenuto a compilare giornalmente un giornale dei lavori e dei controlli, dove dovrà annotare lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata, i campionamenti effettuati, i risultati delle analisi, i guasti e le anomalie verificatesi. Al libro giornale deve essere allegata raccolta dei rapporti delle visite dei tecnici competenti.
5. Il soggetto preposto all'ufficio di direzione ed al cantiere aziendale, o chi ne fa le veci, dovrà presentarsi negli uffici della Comunità ogni qualvolta verrà convocato dalla Stazione appaltante.
6. Oltre al responsabile tecnico, all'inizio dell'appalto l'Appaltatore dovrà fornire il nominativo di n. 2 Responsabili Tecnici di cui uno deputato alla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti ed alla gestione del C.R.Z., ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) e comma 4 del D.M. 406/1998 e ss.mm. ed uno per la gestione e trasmissione dei dati di cui all'art. 41.
7. Ai medesimi Responsabili, la Stazione appaltante potrà rivolgersi per qualsiasi problematica di carattere tecnico-organizzativo, amministrativo e contabile e per

eventuali contestazioni riguardanti l'effettuazione dei/l servizi/o. Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'Appaltatore ed i Responsabili tecnici sono obbligati ad eseguire tutti gli ordini di servizio e ad osservare tutte le direttive che fossero emanate dalla Stazione appaltante.

8. L'Appaltatore/i suoi Responsabili tecnici dovrà/anno presentarsi presso gli uffici della Stazione appaltante ogni qualvolta convocato/i. Ogni variazione e/o rinnovo dell'incarico di Responsabile tecnico in parola, anche per sostituzione feriale o malattia, deve essere immediatamente comunicata dall'Appaltatore alla Stazione appaltante.

Art. 40 - Dispositivi di identificazione individuale

1. Tutti i mezzi dell'Appaltatore utilizzati per la raccolta ed il trasporto delle frazioni organica e secca residua prodotte dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche e del vetro e del cartone delle utenze non domestiche dedicate, devono essere dotati dei necessari dispositivi informatici per l'acquisizione e registrazione dei dati di riconoscimento dei transponders di individuazione installati sui contenitori delle utenze medesime (registrazione del codice transponder, del Comune, della data, dell'ora, dei minuti e dei secondi, della targa del mezzo degli avvenuti svuotamenti).
2. Il sistema di lettura dei transponders è un sistema di identificazione automatico che consente il trasferimento diretto dei dati ad un computer di bordo. La tecnica usata è quella della radiofrequenza basata su transponders passivi.
3. I dispositivi di identificazione devono essere in grado di leggere i transponders installati sui contenitori delle utenze domestiche e non domestiche e aventi le seguenti caratteristiche:
 - dimensioni: 30 mm. di diametro;
 - tecnologia: solo lettura;
 - frequenza di utilizzo: 125 kHz.
4. E', inoltre, a carico dell'Appaltatore la predisposizione di un sistema di rete per la trasmissione e lo scarico dei dati delle raccolte alla Stazione appaltante, che consenta anche alla medesima l'accesso in remoto e comunque in continuo al data base sopraccitato. L'Appaltatore giornalmente ovvero alla fine di ogni turno di raccolta, e comunque entro e non oltre le 12 ore successive alla conclusione dei servizi giornalieri, deve registrare i dati scaricati dai computer di bordo sul software gestionale dal quale la Stazione appaltante avrà accesso continuato ai fini dell'elaborazione dei dati stessi. I dati relativi ad ogni operazione effettuata dovranno contenere il codice del transponder, il giorno/mese/anno, l'ora, i minuti e i secondi di esecuzione dell'operazione e la targa del mezzo che l'ha effettuata. Il file in formato elettronico deve essere fornito in formato testo "*.txt" a campi delimitati, il separatore fra i campi deve essere punto e virgola. Sarà cura della Stazione appaltante indicare i relativi tracciati record.
5. I dispositivi di identificazione devono garantire il salvataggio delle rilevazioni del dato su computer di bordo, la memoria di massa delle rilevazioni eseguite a bordo mezzo e un adeguato sistema di trasferimento dei dati sul server della Stazione appaltante.
6. La strumentazione utilizzata per la lettura deve essere dotata di adeguata memoria al fine di contenere un archivio di transponder -c.d. "black list"-, fornito ed aggiornato costantemente dalla Stazione appaltante, grazie al quale un dispositivo acustico e visivo segnali all'operatore la presenza di un transponder non associato ad utenze.
7. Il sistema di rilevazione sarà dotato di Certificato di conformità CE con relativo numero di registrazione di tutti i dispositivi elettrici ed elettronici installati. Dovrà

inoltre essere dotato di Certificazione sulla sicurezza del flusso dati in base alle normative ITSEC.

8. I dispositivi di identificazione devono essere dotati di adeguati strumenti di segnalazione acustica e/o luminosa, collocati nella parte dei mezzi ove avvengono le operazioni di caricamento dei contenitori, che segnalino l'esito della lettura dei transponders.
9. La Stazione appaltante, prima dell'avvio del servizio, effettuerà una verifica della strumentazione installata a bordo dei mezzi, dei lettori manuali, dell'hardware e del software per lo scarico, il trattamento e l'invio dei dati, al fine di accertarne il corretto funzionamento e la compatibilità con la propria dotazione strumentale.
10. In caso di esito negativo della verifica, l'Appaltatore sarà tenuto ad apportare i necessari adeguamenti. A seguito della verifica verrà redatto un verbale sottoscritto dalle parti.
11. Il sistema di identificazione dovrà essere completamente protetto e certificato contro interferenze da parte o verso altri apparecchi elettrici o dotazioni del mezzo. Gli allestimenti dovranno inoltre, essere assolutamente resistenti a condizioni meteorologiche estreme.
12. Tutti i trasponder installati sui diversi contenitori hanno e dovranno avere frequenza di 125 kHz (FSK frequency shift keying).
13. La posizione dei transponder è varia, ed in particolare:
 - cassonetto stradale da 80/240/770/1000/1100 lt, a due/quattro ruote, corrispondenza dell'attacco a pettine;
 - bidone 25/50 lt sul fondo del bidone.
14. La lettura del dato d'identificazione deve avvenire ed essere contestualmente registrata esclusivamente in posizione di massimo vuotamento del contenitore, ovvero in corrispondenza della massima escursione, in alto, dell'alza-volta-contenitore (cassonetto stradale da 80/240/770/1000/1100 lt, a due/quattro ruote, corrispondenza dell'attacco a pettine). Del rispetto di tale condizione deve essere fornita prova documentale e visiva alla Direzione dei servizi. Eventuali svuotamenti consecutivi di uno stesso contenitore o di un contenitore più volte sullo stesso voltacontenitori (scuotimento del contenitore o svuotamenti successivi a causa di materiale bloccato dal gelo), non dovranno causare una registrazione multipla, ma verranno filtrati automaticamente dal sistema.
15. Il mancato adeguamento entro il termine finale fissato dalla Stazione appaltante delle suddette attrezzature alle prescrizioni formulate per il loro corretto utilizzo comporterà la revoca dell'aggiudicazione e le relative conseguenze, in termini di responsabilità per danni e incameramento della cauzione provvisoria.
16. Nel corso degli anni passati la Comunità ha consegnato ad ogni singola utenza domestica e non domestica della Valle, attraverso la sottoscrizione di un contratto di comodato gratuito, dei contenitori rigidi per la raccolta "porta a porta", di idonea capacità e muniti di un dispositivo identificativo. L'utilizzo di tali contenitori è finalizzato a stabilire la quantità di rifiuto prodotta da ogni singolo utente e proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, la Comunità provvede alla sua sostituzione previa richiesta da parte dell'utenza; nel caso di furto o smarrimento del contenitore la Comunità procede alla riconsegna dell'attrezzatura su presentazione da parte dell'utenza di denuncia agli uffici della Comunità tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si dichiara l'avvenuta perdita/sottrazione del contenitore.
17. La Stazione appaltante provvede alla sostituzione dei contenitori di cui al precedente paragrafo 16, deteriorati per fine ciclo di vita, per un numero stimato annuo pari a 250 per i bidoncini da 25 l e 50 per i bidoncini da 50 l. Rimane a carico dell'Appaltatore l'onere di provvedere a proprie spese, nel corso dell'esecuzione

dell'appalto, alla sostituzione dei contenitori rotti o guasti in modo da risultare inservibili, indipendentemente dalla causa e dalle responsabilità di terzi, per il quantitativo annuale che eccede il normale acquisto testé richiamato da parte della Stazione appaltante.

18. I nuovi contenitori di cui al precedente paragrafo 17 dovranno soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 4.3.1 dei "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (C.A.M.), contenuti nel D. M. dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2014, e nello specifico dovranno:
- recare il logo della stazione appaltante,
 - essere colorati in modo da essere chiaramente riconoscibili, facendo riferimento alla normativa specifica dove esistente,
 - essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi per l'arredo urbano eventualmente adottati con decreto del Ministero dell'Ambiente e comunque contenere almeno il 30% di materiale riciclato,
 - recare l'indicazione della frazione dei rifiuti a cui sono destinati, con l'elenco dettagliato dei singoli rifiuti che vi debbono essere messi, formulato in modo semplice e chiaro,
 - essere dotati di codice identificativo del contenitore.
19. I requisiti di cui al precedente paragrafo 18 dovranno essere dimostrati dalla presentazione da parte dell'Appaltatore delle schede tecniche del produttore dei contenitori e/o di certificazione di parte terza relative ai contenitori acquistati.
20. La sostituzione del contenitore dotato di transponder deve essere effettuata dopo il recupero di quest'ultimo, l'installazione sul nuovo contenitore o la sostituzione, qualora inservibile, nonché la relativa attivazione da parte della competente struttura della Stazione appaltante.
21. Durante l'espletamento del servizio "porta a porta", l'Appaltatore è tenuto a provvedere alla manutenzione dei contenitori da 25 l e 50 l che presentino il coperchio o il manico rotto o mancante, attraverso la sostituzione in loco dell'elemento stesso.

Art. 41 - Rilevazione dei dati di svuotamento e compilazione delle schede relative ai rifiuti avviati al recupero/smaltimento dai Centri di raccolta.

1. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante i dati rilevati e memorizzati di cui all'art. 40, secondo le modalità in esso stabilite.
2. L'Appaltatore dovrà inoltre compilare su modello elettronico e tramettere secondo le modalità di cui al precedente art. 40, le schede relative ai rifiuti prelevati dai centri di raccolta e avviati al recupero/smaltimento (allegato 1B al DM 8.04.2008 e ss.mm)
3. La memorizzazione dei dati deve essere ridondante, garantendo il recupero degli stessi in caso di malfunzionamento.
4. L'Appaltatore deve garantire la lettura dei transponders secondo la codifica personalizzata dalla Stazione appaltante e la compatibilità con il software di gestione in uso alla medesima.
5. In caso di mancata lettura del transponder l'operatore dell'Appaltatore deve provvedere alla lettura manuale mediante lettore portatile del codice a barre presente sul lato sinistro di ogni cassonetto. Le letture mediante codice a barre dovranno essere comunicate alla Stazione appaltante unitamente alle letture dei transponder.
6. La mancata lettura, così come l'assenza di dispositivo transponder, viene segnalata dall'Appaltatore alla Stazione appaltante con le medesime modalità di trasmissione dei dati sopra indicate, previa registrazione manuale dell'operazione utilizzando il

codice a barre del contenitore. La sua mancata trasmissione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 27.

7. Qualora per cause imputabili all'Appaltatore si dovessero verificare perdite e/o danneggiamenti di dati nonché errate o tardive comunicazioni degli stessi tali da renderli inutilizzabili o comportanti errori nella successiva fase di fatturazione agli utenti, oltre alle penali previste dal precedente art. 27, saranno addebitati all'Appaltatore tutti gli oneri necessari al ripristino della banca dati o derivanti dall'eventuale mancato introito conseguente.

Art. 42 - Servizio di informazioni e pubblicità.

1. Entro tre mesi dall'inizio del contratto l'Appaltatore deve attivare e gestire, a propria cura e spesa e per tutta la durata del presente appalto, un servizio di sportello telefonico nelle giornate di apertura del servizio relativamente a richieste di informazioni e segnalazioni di cui ai servizi del presente capitolato, in conformità al punto 4.4.6 dei "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (C.A.M.), contenuti nel D. M. dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2014.
2. Le rimanenti prescrizioni previste dal citato punto 4.4.6 dei C.A.M. e non ricomprese nel precedente paragrafo 1., sono svolte dalla Comunità (gestione del sito internet, prenotazioni interventi raccolte straordinarie, informazioni al cittadino).
3. La verifica del rispetto del criterio di cui al paragrafo 1. è effettuata in fase di esecuzione del contratto. In sede di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme appropriate.
4. In conformità al punto 4.4.10 dei "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (C.A.M.), l'Appaltatore deve fornire e installare, in modo che siano ben visibili al pubblico, all'esterno e all'interno degli ambienti di ingresso degli edifici pubblici indicati nell'allegato 5 - paragrafo 6 (come minimo le sedi dei Comuni e delle APSS e le scuole primarie e secondarie), appositi cartelloni/targhe che informino il pubblico che il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto nel rispetto dei criteri ambientali minimi definiti dal Ministero dell'Ambiente. Tali cartelloni/targhe debbono riportare almeno le seguenti informazioni:
 - Gli estremi del Decreto del Ministero dell'Ambiente di approvazione dei pertinenti criteri ambientali minimi;
 - I dati annuali relativi a: produzione dei rifiuti, raccolta differenziata e destinazione dei rifiuti raccolti.
5. Entro tre mesi dall'aggiudicazione del contratto l'Appaltatore deve fornire alla Stazione appaltante, per accettazione, il progetto dei cartelloni/targhe, comprensivo dell'indicazione della loro collocazione. I cartelloni/targhe devono essere realizzati e collocati nelle sedi previste entro sei mesi dall'aggiudicazione del contratto.
6. La verifica del rispetto del criterio di cui al paragrafo 4. è effettuata in fase di esecuzione del contratto. In sede di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme appropriate.

Art. 43 - Raccolta "porta a porta" - Norme generali

1. La raccolta differenziata del rifiuto organico e del secco residuo prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche viene effettuata in tutta la Valle unicamente con il sistema della raccolta "porta a porta". Il servizio di raccolta verrà eseguito mediante lo svuotamento di contenitori personali - consegnati dalla Comunità a tutte le utenze di Valle come meglio specificato all'art. 40, paragrafo 16 - che verranno posti a cura dell'utenza, sul suolo pubblico al limite del confine di

proprietà, in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

2. Il servizio di raccolta verrà eseguito con idoneo personale ed adeguate attrezzature sul territorio di tutti i Comuni interessati dal presente appalto.
3. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante e ai Comuni interessati, con cadenza settimanale, l'elenco degli utenti che tengono comportamenti scorretti, ai fini dell'adozione dei necessari provvedimenti, qualora ciò non venisse espletato nei termini previsti saranno applicate le penali previste dall'art. 27 del presente Capitolato.
4. Qualora per qualsiasi motivo (eventi atmosferici, atti di vandalismo, etc.) al momento della raccolta i contenitori dovessero essere trovati rovesciati o danneggiati, sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia delle aree circostanti nonché alla raccolta di tutti i rifiuti che si trovassero sparsi sul suolo pubblico.
5. E' onere dell'Appaltatore provvedere alla sostituzione, a propria cura e spese, dei contenitori danneggiati resi inservibili, previa eventuale apposizione e validazione dei relativi trasponder da parte della competente struttura della Stazione appaltante, secondo quanto previsto dall'art. 40, paragrafi 17, 18, 19 e 20.
6. La mancata sostituzione costituisce inadempienza e comporta l'applicazione di penale ai sensi dell'art. 27 del presente Capitolato.
7. Nell'espletamento del servizio "porta a porta", l'Appaltatore provvede alla manutenzione in loco dei contenitori da 25 l e 50 l che presentano il coperchio o il manico rotto o mancante, come previsto dall'art. 40, paragrafo 21.

Art. 44 - Raccolta "porta a porta" del rifiuto organico

1. La frequenza della raccolta della frazione organica è di 2 (due) volte alla settimana, con un intervallo fra le 2 (due) raccolte di almeno 3 (tre) giorni, secondo un calendario stabilito dalla Stazione appaltante. In caso di festività infrasettimanali la raccolta è effettuata il primo giorno feriale successivo; in caso di più giorni di festa consecutivi la raccolta è comunque effettuata entro il terzo giorno.

RIFIUTO ORGANICO			
Utenze domestiche	Utenze NON domestiche	Modalità di raccolta	Frequenza
SI	SI	Bidoncino e/o scatole in cartone prepagato	2 v./settimana

2. I contenitori, di colore marrone e indicativamente di volumetria variabile da 80 lt. a 240 lt. per le utenze non domestiche e inferiore a 80 lt. per le utenze domestiche, sono dotati di un transponder per l'identificazione individuale dell'utenza con le caratteristiche tecniche di cui al precedente art. 40 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
3. I mezzi utilizzati dall'Appaltatore per la raccolta devono essere dotati dei necessari dispositivi informatici per l'acquisizione e registrazione dei dati di riconoscimento dei trasponder di individuazione installati sui contenitori delle utenze di cui all'art. 40.
4. All'interno dei contenitori il rifiuto verrà riposto, a carico dell'utenza, in appositi sacchetti a perdere di materiale biodegradabile a tal scopo forniti dalla Stazione appaltante, oppure di materiale cartaceo acquisiti direttamente dall'utente.
5. La movimentazione del rifiuto organico dovrà avvenire con mezzi provvisti di cassone stagno, al fine di evitare qualunque tipo di percolamento.
6. L'Appaltatore dovrà provvedere al trasporto presso gli impianti di trattamento e di riciclaggio indicati dalla Stazione appaltante.

7. La raccolta viene effettuata anche con il carico di scatole in cartone prepagate dotate di codice a barre (con stampato il logo della Stazione appaltante). L'Appaltatore dovrà provvedere alla lettura del codice a barre secondo quanto stabilito all'art 40 e successivamente provvederà al suo carico manuale sull'automezzo.
8. La Comunità consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della frazione organica.

Art. 45 - Raccolta "porta a porta" del rifiuto secco residuo

1. La frequenza della raccolta della frazione secca residua è di 1 (una) volta alla settimana, secondo un calendario stabilito dalla Stazione appaltante. In caso di festività infrasettimanali la raccolta è effettuata il primo giorno feriale successivo; in caso di più giorni di festa consecutivi la raccolta è comunque effettuata entro il terzo giorno.

RIFIUTO SECCO RESIDUO			
Utenze domestiche	Utenze NON domestiche	Modalità di raccolta	Frequenza
SI	SI	Bidoncino e/o sacchetto prepagato	1 v./settimana

2. I contenitori, indicativamente di volumetria variabile da 25 lt. a 770 lt., sono dotati di un transponder per l'identificazione individuale dell'utenza con le caratteristiche tecniche di cui al precedente art. 40 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
3. I mezzi utilizzati dall'Appaltatore per la raccolta devono essere dotati dei necessari dispositivi informatici per l'acquisizione e registrazione dei dati di riconoscimento dei transponders di individuazione installati sui contenitori delle utenze (registrazione del codice utente, del luogo, della data e dell'ora degli avvenuti svuotamenti...) di cui all'art. 40.
4. L'Appaltatore dovrà provvedere al trasporto presso la stazione di trasferimento o presso altro impianto indicato dalla Stazione appaltante.
5. La raccolta viene effettuata anche con il carico di sacchetti prepagati dotati di codice a barre (attualmente di colore rosa e di capacità 50 l, con stampato il logo della Stazione appaltante). L'Appaltatore dovrà provvedere alla lettura del codice a barre secondo quanto stabilito all'art 40 e successivamente provvederà al suo carico manuale sull'automezzo.

Art. 46 - Raccolta "porta a porta" delle frazioni secche riciclabili

1. La frequenza della raccolta "porta a porta" delle frazioni secche riciclabili attivate è variabile secondo quanto riportato nella tabella sottostante, che illustra anche le modalità di raccolta:

Tipologie di rifiuti	Utenze domestiche	Utenze NON domestiche	Modalità di raccolta	Frequenza
Cartone	NO	SI	Sfuso	1 v./settimana
Vetro	NO	SI	Bidoncino	1 v./settimana

2. La raccolta avviene secondo un calendario stabilito dalla Stazione appaltante. In caso di festività infrasettimanali la raccolta è effettuata il primo giorno feriale successivo; in caso di più giorni di festa consecutivi la raccolta è comunque effettuata entro il terzo giorno.

3. I mezzi utilizzati dall'Appaltatore per la raccolta del vetro devono essere dotati dei necessari dispositivi informatici per l'acquisizione e registrazione dei dati di riconoscimento dei transponders di individuazione installati sui contenitori delle utenze (registrazione del codice utente, del luogo, della data e dell'ora degli avvenuti svuotamenti...) di cui all'art. 40.
4. L'Appaltatore dovrà provvedere al trasporto di vetro e cartone presso la stazione di trasferimento o presso altro impianto indicato dalla Stazione appaltante.
5. La raccolta delle frazioni secche riciclabili prodotte dalle utenze non domestiche è effettuata soltanto previo accreditamento presso la Stazione appaltante per ogni singolo servizio.
6. Inoltre la Stazione appaltante introdurrà ulteriori raccolte dedicate di determinate frazioni merceologiche nel corso dell'appalto e ne darà specifica comunicazione con 30 giorni di preavviso.

Art. 47 - Raccolta di materiali conferiti presso i centri di raccolta e presso i centri di raccolta zonali presenti sul territorio della Comunità.

1. L'Appaltatore deve provvedere alla raccolta dei rifiuti differenziati, costituiti da vetro, carta, cartone, lattine, plastiche, imballaggi in plastica ed altre frazioni conferite in appositi containers scarrabili o altri contenitori della capacità variabile da 1 a 30 mc., ubicati presso i centri di raccolta o altri punti di raccolta presenti sul territorio della Comunità o raccolti presso il Centro di Raccolta Zonale.
2. I rifiuti differenziati così raccolti dovranno essere trasportati direttamente alla piattaforma di conferimento indicata dalla Stazione appaltante, fatta eccezione per il rifiuto ingombrante che dovrà essere trasportato alla stazione di trasferimento in località Iscle di Predaia.
3. Compete all'Appaltatore la predisposizione e compilazione dei formulari di identificazione del rifiuto trasportato di cui all'art. 193 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm. Qualora non sia necessario accompagnare il trasporto del rifiuto con formulario, il conferimento dovrà essere accompagnato da un modulo di trasporto il cui modello è predisposto dalla Stazione appaltante, compilato dall'Appaltatore e sottoscritto dalla piattaforma di conferimento.
4. L'accesso e l'attività presso i centri raccolta e centri di raccolta zonali dovrà avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza indicate nei documenti di valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I) predisposti dalla Comunità della Val di Non.
5. L'Appaltatore deve provvedere ad effettuare il trasporto dei materiali conferiti dai centri di raccolta di cui all'Allegato tecnico-grafico (Allegato n.5) presso la piattaforma di conferimento indicata dalla Stazione appaltante e presso la stazione di trasferimento in località Iscle di Predaia limitatamente al rifiuto ingombrante.
6. In particolare, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, dovrà effettuare il carico, il trasporto e lo scarico dei seguenti materiali:

Descrizione	CER
imballaggi in carta e cartone	15 01 01
rifiuti di carta e cartone	20 01 01
vetro da costruzione e demolizione	17 02 02
rifiuti urbani in vetro	20 01 02
imballaggi in plastica	15 01 02
rifiuti plastici (esclusi gli imballaggi) da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca	02 01 04
plastica e gomma dal trattamento meccanico dei rifiuti	19 12 04
rifiuti urbani plastici	20 01 39
imballaggi in materiali misti	15 01 06

ferro e acciaio da costruzione e demolizione	17 04 05
cavi da costruzione e demolizione	17 04 11
rifiuti urbani metallici	20 01 40
abiti	20 01 10
prodotti tessili	20 01 11
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	19 12 12
ingombranti	20 03 07
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 09 04
materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	17 06 04
residui della pulizia stradale	20 03 03
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	16 02 11*
" RAEE provenienti dai nuclei domestici" (1) Raggruppamento 1 - FRED-DO E CLIMA <ul style="list-style-type: none"> • 1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione • 1.2 Frigoriferi • 1.3 Congelatori • 1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti • 1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal Decreto Ministero delle attività produttive 2 gennaio 2003 	20 01 23*
" RAEE provenienti dai nuclei domestici" (1) Raggruppamento 2 - ALTRI GRANDI BIANCHI <ul style="list-style-type: none"> • 1.5 Lavatrici • 1.6 Asciugatrici • 1.7 Lavastoviglie • 1.8 Apparecchi per la cottura • 1.9 Stufe elettriche • 1.10 Piastre riscaldanti elettriche • 1.11 Forni a microonde • 1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti • 1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento • 1.14 Radiatori elettrici • 1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani • 1.16 Ventilatori elettrici • 1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria 	20 01 36
Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericol. (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	16 02 13*
" RAEE provenienti dai nuclei domestici" (1) Raggruppamento 3 - TV E MONITOR	20 01 35*
Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	16 02 04
" RAEE provenienti dai nuclei domestici" (1) Raggruppamento 4 - IT E CONSUMER ELETTRONICS, APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE (PRIVATI DELLE SORGENTI LUMINOSE), PED E ALTRO <ul style="list-style-type: none"> • 3.1.1 Mainframe • 3.1.2 Minicomputer • 3.1.3 Stampanti • 3.2.1 Personal Computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi) • 3.2.2 Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi) • 3.2.3 Notebook • 3.2.4 Agende elettroniche 	20 01 36

<ul style="list-style-type: none"> • 3.2.5 Stampanti • 3.2.6 Copiatrici • 3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche • 3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici • 3.2.9 Terminali e sistemi utenti • 3.2.10 Fax • 3.2.11 Telex • 3.2.12 Telefoni • 3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento • 3.2.14 Telefoni senza filo • 3.2.15 Telefoni cellulari • 3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione • 4.1 Apparecchi radio • 4.2 Apparecchi televisivi • 4.3 Videocamere • 4.4 Videoregistratori • 4.5 Registratori hi-fi • 4.6 Amplificatori audio • 4.7 Strumenti musicali • 4.8 Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi i segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione • 5.1 apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma 1 • Tutte le categorie non menzionate negli altri raggrupp. di cui all'Allegato 1 del D.M. 25 settembre 2005, n. 185 	
<p>Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09</p>	<p>16 02 10*</p>
<p>" RAEE provenienti dai nuclei domestici" (1) Raggruppamento 5 - SORGENTI LUMINOSE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5.2 Tubi fluorescenti • 5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte • 5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici • 5.5 sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione 	<p>20 01 21*</p>

7. La pesatura dei materiali trasportati sarà eseguita presso le pesche dislocate presso i centri raccolta che ne sono dotati o presso la pesa posizionata a servizio del C.R.Z. in località Iscle del Comune di Predaia.
8. Durante il trasporto l'Appaltatore deve provvedere alla chiusura del container, se dotato di coperchio, mentre, se sprovvisto, deve provvedere a coprirlo con un telo impermeabile ed assicurarlo in modo da non permettere la fuoriuscita dei materiali.
9. L'Appaltatore deve segnalare con una nota scritta e con la relativa documentazione fotografica ogni danno causato a persone e cose dentro o fuori del centro, durante l'esecuzione del servizio, e deve provvedere a ripristinare la situazione preesistente a propria cura e spese, anche nel caso in cui questo danno fosse rimborsabile con la copertura assicurativa.
10. La disposizione dei container presso i centri è stabilita dalla Stazione appaltante ed ogni nuova disposizione deve essere preventivamente valutata ed autorizzata.

11. Per il trasporto in parola, l'Appaltatore deve utilizzare automezzi, idonei ed autorizzati per la tipologia del rifiuto trasportato, secondo necessità dotati di scarrabile con gru idraulica e con polipo di caricamento dei rifiuti.
12. Nel prezzo unitario relativo al trasporto si intendono ricomprese le operazioni di carico e scarico e riposizionamento presso il punto di prelievo dei container e di riduzione volumetrica con gru idraulica con polipo.
13. Per particolari tipologie di rifiuto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere direttamente al relativo trasporto mediante altre Ditte specializzate, all'uopo individuate, ed al relativo smaltimento o recupero.

Art. 48 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi di origine domestica

1. La raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi di origine domestica, costituiti da pile e farmaci viene effettuata, oltre che presso i centri di raccolta (nei quali possono essere conferiti i prodotti, e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" e/o "F" nonché gli altri rifiuti urbani pericolosi provenienti esclusivamente da attività domestica quali ad esempio: barattoli di colore, vernici, colle, solventi, filtri, pile esauste, oli minerali esausti, oli e grassi vegetali, solventi chimici, cartucce esauste d'inchiostro e di toner, etc.), con le modalità di seguito indicate:
 - per le pile esauste mediante svuotamento, con frequenza almeno mensile, degli appositi contenitori stradali collocati presso punti elencati al paragrafo n. 4 dell'Allegato tecnico-grafico (Allegato n. 5); deve essere evitato in ogni caso il traboccamento dei contenitori;
 - per i farmaci scaduti o inutilizzati mediante svuotamento, con frequenza almeno mensile, degli appositi contenitori stradali collocati presso farmacie, ambulatori medici e presidi sanitari in genere, elencati al paragrafo n. 4 dell'Allegato tecnico-grafico (Allegato n. 5); deve essere evitato in ogni caso il traboccamento dei contenitori.
2. I mezzi dell'Appaltatore utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati dei necessari dispositivi di pesatura ai fini dell'acquisizione e registrazione dei dati di pesatura; i prodotti raccolti debbono essere trasportati al più vicino centro di raccolta.
3. Compete all'Appaltatore la predisposizione e compilazione dei formulari di identificazione del rifiuto trasportato di cui all'art. 193 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm. Qualora non sia necessario accompagnare il trasporto del rifiuto con formulario il conferimento dovrà essere accompagnato da un modulo di trasporto il cui modello è predisposto dalla Stazione appaltante, compilato dall'Appaltatore e sottoscritto dalla piattaforma di conferimento.
4. L'Appaltatore dovrà essere provvisto di aree attrezzate ed autorizzate per lo stoccaggio dei rifiuti urbani pericolosi in attesa dell'avvio al trattamento finale.

Art. 49 - Raccolta delle frazioni organica e secca residua conferite in contenitori interrati

1. L'Appaltatore deve provvedere, tramite automezzo fornito di gru, alla raccolta delle frazioni umida e secca residua conferite in contenitori interrati di proprietà della Comunità, dotati di sistema di identificazione individuale, evidenziati nella planimetria di cui al paragrafo n. 4 dell'Allegato tecnico-grafico (Allegato n. 5).
2. L'Appaltatore deve essere disponibile allo svuotamento dei contenitori interrati 6 (sei) giorni su 7 (sette) settimanali. Si precisa che gli svuotamenti necessari risultano essere 6-7 all'anno, maggiormente concentrati nei periodi turistici.

Gli svuotamenti dovranno esser svolti tenendo conto dei seguenti accorgimenti:

- a) la gestione dei contenitori interrati deve basarsi su controlli e svuotamenti frequenti a beneficio del servizio nella sua totalità;
 - b) i contenitori interrati devono risultare vuoti o semivuoti (1/4 della loro volumetria) in concomitanza dei fine settimana, in particolare nei periodi di stagione turistica, di festività ordinarie, di sagre, di fiere, di feste campestri, di manifestazioni straordinarie, etc.;
 - c) l'Appaltatore è tenuto a raccogliere il materiale depositato nei contenitori interrati e quello depositato a terra in prossimità degli stessi, nonché provvedere alla pulizia dell'area circostante i contenitori interrati senza pretendere alcuna indennità aggiuntiva; a conclusione delle operazioni di raccolta l'area circostante i contenitori interrati dovrà risultare perfettamente pulita;
 - d) oltre alla tempistica sopra definita, l'Appaltatore è tenuto a svuotare entro 24 (ventiquattro) o 12 (dodici) ore, a seconda del grado di urgenza, i contenitori interrati in stato di eccessivo riempimento segnalati dalla Stazione appaltante, senza pretendere alcuna indennità aggiuntiva; qualora ciò non venisse espletato nei termini previsti saranno applicate le penali previste dal precedente art. 27.
3. Il servizio comprende la raccolta ed il trasporto della frazione organica fino all'impianto di recupero e/o smaltimento che verrà concordato con la Stazione appaltante e la raccolta e trasporto della frazione secca residua fino alla stazione di trasferimento in località Iscle di Predaia.
 4. Il servizio comprende inoltre il lavaggio e la sanificazione interna ed esterna dei contenitori interrati con frequenza annuale. Le relative operazioni dovranno essere effettuate con idonea strumentazione, capace di lavaggio a caldo con contemporanea disinfezione e sanificazione.
 5. L'appaltatore dovrà dare riscontro alla stazione appaltante di aver adempito a quanto richiesto dal precedente punto 4..
 6. Gli interventi in oggetto dovranno essere eseguiti, di norma, immediatamente dopo lo svuotamento, al fine di poter effettuare il lavaggio e la sanificazione in assenza di rifiuti.
 7. Il trattamento delle acque di risulta provenienti dal lavaggio e dalla sanificazione è a cura e carico dell'Appaltatore.
 8. Compete all'Appaltatore la predisposizione e compilazione dei formulari di identificazione del rifiuto trasportato di cui all'art. 193 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm. Qualora non sia necessario accompagnare il trasporto del rifiuto con formulario il conferimento dovrà essere accompagnato da un modulo di trasporto il cui modello è predisposto dalla Stazione appaltante, compilato dall'Appaltatore e sottoscritto dalla piattaforma di conferimento.

Art. 50 - Raccolta della frazione secca riciclabile presso le isole ecologiche/aree attrezzate

1. La raccolta differenziata della frazione secca riciclabile costituita da carta, cartone, tetrapack, vetro, plastica, imballaggi in plastica, alluminio e banda stagnata (ed ulteriori tipologie di rifiuti per le quali la Comunità intenda effettuare una raccolta differenziata) viene effettuata attraverso appositi contenitori messi a disposizione dalla Comunità e posti nelle isole ecologiche/aree attrezzate. Le isole ecologiche attualmente presenti in Valle sono evidenziate nell'Allegato n. 5 – paragrafo 4.
2. L'Appaltatore deve essere disponibile allo svuotamento dei contenitori per la raccolta differenziata 6 (sei) giorni su 7 (sette) settimanali. La frequenza di svuotamento presunta risulta essere settimanale, tenendo conto dei seguenti accorgimenti:
 - a) la gestione dei contenitori deve basarsi su controlli e svuotamenti frequenti a beneficio del servizio nella sua totalità e della durata dei contenitori stessi in

particolare, al fine di evitare deformazioni dovute a riempimenti eccessivi di materiale avente elevato peso specifico;

- b) i contenitori devono risultare vuoti o semivuoti (1/4 della loro volumetria) in concomitanza dei fine settimana, in particolare nei periodi di stagione turistica, di festività ordinarie, di sagre, di fiere, di feste campestri, di manifestazioni straordinarie, etc.;
 - c) l'Appaltatore è tenuto a raccogliere il materiale depositato nei contenitori e quello depositato a terra in prossimità degli stessi, nonché provvedere alla pulizia dell'area circostante i contenitori senza pretendere alcuna indennità aggiuntiva; a conclusione delle operazioni di raccolta l'area circostante i contenitori dovrà risultare perfettamente pulita;
 - d) oltre alla tempistica sopra definita, l'Appaltatore è tenuto a svuotare entro 24 (ventiquattro) o 12 (dodici) ore, a seconda del grado di urgenza, i contenitori in stato di eccessivo riempimento segnalate dalla Stazione appaltante, senza pretendere alcuna indennità aggiuntiva; qualora ciò non venisse espletato nei termini previsti saranno applicate le penali previste dal precedente art. 27.
3. Il servizio comprende la raccolta, il trasporto ed il conferimento presso il più vicino Centro di Raccolta.
 4. Il servizio comprende inoltre il lavaggio e la sanificazione interna ed esterna dei contenitori con frequenza annuale. Le relative operazioni dovranno essere effettuate con idonea strumentazione, capace di lavaggio a caldo con contemporanea disinfezione e sanificazione.
 5. L'appaltatore dovrà dare riscontro alla stazione appaltante di aver adempito a quanto richiesto dal precedente punto 4.
 6. Gli interventi in oggetto dovranno essere eseguiti, di norma, immediatamente dopo lo svuotamento, al fine di poter effettuare il lavaggio e la sanificazione in assenza di rifiuti.
 7. Il trattamento delle acque di risulta provenienti dal lavaggio e dalla sanificazione è a cura e carico dell'Appaltatore

Art. 51 - Raccolta della frazione secca riciclabile presso presidio ospedaliero e Istituti scolastici

1. La raccolta differenziata della frazione secca riciclabile costituita da carta, plastica, imballaggi in plastica, tetrapak, alluminio e banda stagnata viene effettuata attraverso appositi contenitori messi a disposizione dalla Comunità presso le seguenti strutture di Cles:
 - presidio ospedaliero Viale De Gasperi,
 - Liceo Russell via Trento,
 - Liceo Russell via 4 novembre,
 - ITET Pilati via 4 novembre,
 - CFP UPT Via Jole d'Agostin,
 - CFP Enaip Trentino Via F.X. Mitterer.
2. L'Appaltatore deve provvedere allo svuotamento dei contenitori per la raccolta differenziata con frequenza bisettimanale per il presidio ospedaliero di Cles e settimanale per gli istituti scolastici, tenendo conto dei seguenti accorgimenti:
 - e) l'Appaltatore è tenuto a raccogliere il materiale depositato nei contenitori e quello depositato a terra in prossimità degli stessi, nonché provvedere alla pulizia dell'area circostante i contenitori senza pretendere alcuna indennità aggiuntiva; a conclusione delle operazioni di raccolta l'area circostante i contenitori dovrà risultare perfettamente pulita;

f) oltre alla tempistica sopra definita, l'Appaltatore è tenuto a svuotare entro 24 (ventiquattro) o 12 (dodici) ore, a seconda del grado di urgenza, i contenitori in stato di eccessivo riempimento segnalate dalla Stazione appaltante, senza pretendere alcuna indennità aggiuntiva; qualora ciò non venisse espletato nei termini previsti saranno applicate le penali previste dal precedente art. 27.

3. Il servizio comprende la raccolta, il trasporto ed il conferimento presso il più vicino Centro di Raccolta.

Art. 52 - Raccolta e trasporto della frazione secca residua conferita in contenitori posti in prossimità dei Centri di Raccolta.

1. La Stazione appaltante intende avviare, durante il periodo di vigenza contrattuale e con 30 (trenta) giorni di preavviso, un servizio sperimentale volto alla raccolta della frazione secca residua conferita in appositi contenitori di proprietà della Comunità e dotati di sistema di identificazione individuale. Tali contenitori sono da posizionarsi all'esterno di alcuni Centri di Raccolta.

2. Trattandosi di prestazione sperimentale, il servizio coinvolgerà in un primo momento solamente due o tre Centri di Raccolta selezionati dalla Stazione appaltante.

3. L'Appaltatore deve essere disponibile, tramite idoneo automezzo, alla raccolta della frazione secca residua e allo svuotamento dei relativi contenitori 6 (sei) giorni su 7 (sette) settimanali. La frequenza di svuotamento presunta risulta essere settimanale tenendo conto dei seguenti accorgimenti:

e) la gestione dei contenitori posizionati all'esterno dei Centri Raccolta selezionati dalla Stazione appaltante deve basarsi su controlli e svuotamenti frequenti a beneficio del servizio nella sua totalità;

f) i contenitori devono risultare vuoti o semivuoti (1/4 della loro volumetria) in concomitanza dei fine settimana, in particolare nei periodi di stagione turistica, di festività ordinarie, di sagre, di fiere, di feste campestri, di manifestazioni straordinarie, etc.;

g) l'Appaltatore è tenuto a raccogliere il materiale depositato nei contenitori e quello depositato a terra in prossimità degli stessi, nonché provvedere alla pulizia dell'area circostante i contenitori senza pretendere alcuna indennità aggiuntiva; a conclusione delle operazioni di raccolta l'area circostante i contenitori dovrà risultare perfettamente pulita;

h) oltre alla tempistica sopra definita, l'Appaltatore è tenuto a svuotare entro 24 (ventiquattro) o 12 (dodici) ore, a seconda del grado di urgenza, i contenitori in stato di eccessivo riempimento segnalati dalla Stazione appaltante, senza pretendere alcuna indennità aggiuntiva; qualora ciò non venisse espletato nei termini previsti saranno applicate le penali previste dal precedente art. 27.

4. Il servizio comprende la raccolta ed il trasporto fino alla stazione di trasferimento in località Iscle di Predaia.

5. Compete all'Appaltatore la predisposizione e compilazione dei formulari di identificazione del rifiuto trasportato di cui all'art. 193 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm. Qualora non sia necessario accompagnare il trasporto del rifiuto con formulario il conferimento dovrà essere accompagnato da un modulo di trasporto il cui modello è predisposto dalla Stazione appaltante, compilato dall'Appaltatore e sottoscritto dalla piattaforma di conferimento.

Art. 53 - Mezzi ed attrezzature per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti

1. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto devono essere effettuati con mezzi ed attrezzature dell'Appaltatore, idonei ed autorizzati per la tipologia del rifiuto trasportato.

2. Il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti è svolto con l'ausilio di automezzi, mezzi e attrezzature di proprietà o in uso dell'Appaltatore. L'Appaltatore è obbligato a destinare ed utilizzare tutti gli automezzi, mezzi operativi, attrezzature, ecc. necessari all'espletamento dell'appalto, in quantità e qualità adeguate, sempre "a caldo", con autista debitamente abilitato alla guida, e perfettamente efficienti ed utili allo scopo. Il parco automezzi destinato ai servizi di raccolta rifiuti cui al presente appalto deve rispettare le dotazioni previste e prescritte dall'Albo Nazionale Gestori Rifiuti - Sezione provinciale del Trentino presso la C.C.I.A.A. di Trento.
3. La verifica di rispondenza quali-quantitativa dei mezzi alle disposizioni appena citate è eseguita dalla Direzione dei Servizi ogniqualvolta lo ritenga necessario.
4. Tutti i mezzi e gli automezzi circolanti su strada devono essere perfettamente conformi alle disposizioni del Codice della Strada ed altresì adeguatamente assicurati RCA e contro la responsabilità civile verso Terzi e dovranno essere omologati, nella misura di almeno il 30% di essi, con una classe di emissioni almeno pari ad "Euro 5" oppure essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o G.P.L. tali da soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 4.3.2 dei "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (C.A.M.), contenuti nel D. M. dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2014.
5. Il rispetto del requisito del precedente paragrafo 4 è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente in sede di offerta, delle carte di circolazione e delle schede tecniche del costruttore dei mezzi che intende utilizzare.
6. La documentazione prevista al paragrafo 5 deve essere presentata alla Stazione appaltante per ulteriori mezzi che vengano eventualmente utilizzati durante l'esecuzione del contratto.
7. L'Appaltatore deve inoltre garantire il periodico lavaggio dei mezzi e relative attrezzature. Tutti gli automezzi che saranno acquistati in corso d'appalto ed impiegati nei servizi dovranno essere almeno qualificati "Euro 5". L'Appaltatore, prima della stipulazione del contratto, è obbligato, pena la decadenza dell'aggiudicazione, a presentare copia della documentazione comprovante le caratteristiche degli automezzi e delle attrezzature (sistemi integrati di pesatura e identificazione - S.I.P.I.) dichiarate in sede di presentazione dell'offerta.
8. Il parco automezzi destinato ai servizi di cui al presente appalto dovrà avere una "riserva" idonea alle sostituzioni per guasti o altri motivi, in modo da garantire in ogni caso la continuità del servizio a regola d'arte.
9. In caso di ampliamento o modifiche del servizio di raccolta dei rifiuti e/o per nuovi interventi di raccolta, rientranti nei limiti di cui all'art. 11 del presente Capitolato, l'Appaltatore è obbligato ad integrare il proprio parco mezzi in tempi brevi, comunque compatibili con le nuove esigenze a giudizio della Stazione appaltante.
10. Tutti i mezzi utilizzati nel servizio di raccolta e nei servizi accessori (mezzi di raccolta, spazzatrici stradali, ecc.) ed i mezzi di trasporto dei rifiuti agli impianti (camion scarrabili, autotreni, ecc.) dovranno essere dotati di sistema di rilevamento GPS installato a cura ed onere dell'Appaltatore, in modo da permettere il controllo in tempo reale delle modalità di raccolta e dello svuotamento georeferenziato dei relativi contenitori. L'Appaltatore dovrà garantire alla Stazione appaltante l'accesso al sistema di rilevamento GPS e fornire quotidianamente su supporto informatico i relativi report (nei modi e nei formati richiesti dalla Direzione dell'esecuzione) per ogni eventuale successiva verifica.
11. L'Appaltatore è obbligato a dotarsi di mezzi idonei, atti a garantire l'erogazione dei servizi di raccolta rifiuti anche nelle zone difficilmente accessibili con l'ausilio dei normali mezzi di raccolta. Eventuali riduzioni del servizio in zone specifiche possono essere autorizzate esclusivamente dalla Stazione appaltante.
12. I mezzi e le attrezzature dovranno essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti e di circolazione stradale,

nonché delle omologazioni o certificazioni CE. Per l'espletamento delle attività di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto non è ammesso l'impiego di mezzi o automezzi non autorizzati in base alla normativa vigente.

13. Tutte le spese e gli adempimenti necessari all'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali sono a carico dell'impresa appaltatrice che si obbliga altresì ad ossequiare per tempo ogni disposizione inerente le necessarie variazioni di iscrizione all'Albo o modificare quelle in essere in modo tale da non creare alcun pregiudizio e/o ritardo nell'esecuzione dell'Appalto.
14. I mezzi e le attrezzature dovranno essere in perfetto stato di efficienza, pulizia, disinfezione e decoro e dovranno essere sottoposti periodicamente alle necessarie manutenzioni e/o collaudi.
15. L'Appaltatore utilizzerà, di volta in volta, il mezzo più idoneo secondo la necessità specifiche.
16. I mezzi e le attrezzature, indicativamente tutti dello stesso colore, dovranno recare chiaramente le seguenti scritte:
 - Comunità della Val di Non – servizio tecnico e di tutela ambientale, con il relativo logo;
 - nominativo dell'Appaltatore – numero di telefono e fax;
 - numero verde a disposizione degli utenti.
17. Compete all'Appaltatore la predisposizione e compilazione dei formulari di identificazione del rifiuto trasportato di cui all'art. 193 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm. Qualora non sia necessario accompagnare il trasporto del rifiuto con formulario il conferimento dovrà essere accompagnato da un modulo di trasporto predisposto dalla Stazione appaltante e sottoscritto dalla piattaforma di conferimento.
18. Nei prezzi unitari relativi al trasporto si intendono ricompresi:
 - l'eventuale trasporto del container vuoto da effettuarsi nel medesimo viaggio;
 - l'eventuale riposizionamento presso il punto di prelievo;
 - la compattazione con gru idraulica con polipo di caricamento dei rifiuti;
 - il carico (sia con pala, che con polipo, che con container);
 - lo scarico a destino.
19. Per particolari tipologie di rifiuto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere direttamente al relativo trasporto mediante altre Ditte specializzate, all'uopo individuate, ed al relativo smaltimento o recupero.
20. La Stazione appaltante, prima dell'avvio del servizio, effettuerà una verifica dei mezzi e delle attrezzature, al fine di accertarne la piena disponibilità da parte dell'Appaltatore ed il corretto funzionamento. A seguito della verifica verrà redatto un verbale sottoscritto dalle parti.
21. In caso di esito negativo della verifica, l'Appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi alle prescrizioni formulate dalla Stazione appaltante.
22. Il mancato adeguamento entro il termine finale fissato dalla Stazione appaltante alle prescrizioni formulate comporterà la revoca dell'aggiudicazione e le relative conseguenze, in termini di responsabilità per danni e incameramento della cauzione provvisoria.

Art. 54 - Gestione dei centri di raccolta zonali

1. In qualsiasi momento di vigenza contrattuale e con 30 (trenta) giorni di preavviso, la Stazione appaltante può affidare all'Appaltatore la gestione di uno o più dei centri di raccolta zonali presenti sul territorio della Comunità. In tal caso le operazioni di

gestione devono avvenire secondo il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm., secondo il regolamento di gestione del Centro di raccolta zonale vigente (deliberazione assembleare n. 9 di data 09.06.2009), secondo il regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani vigente (Deliberazione consigliere n. 22 di data 31.07.2017), secondo le Determinazioni autorizzative dell'APPA ai sensi dell'art. 84 DPGP 26/01/1987 n. 1-41/Leg e ss. mm, il protocollo di gestione, gli ordini di servizio via via impartiti e le seguenti regole:

- a) nel centro potranno essere conferiti differenziatamente i rifiuti provenienti da utenze domestiche o da utenze non domestiche, secondo le previsioni dell'autorizzazione alla gestione rilasciata dall'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente, previa idonea registrazione dei dati relativi ai conferitori e alla quantità dei rifiuti conferiti;
- b) l'accesso ai conferenti diversi dalle utenze domestiche, svolgendosi al di fuori del regime di privativa, potrà essere consentito solo in presenza di apposita convenzione, volta a definire gli aspetti tecnico-economici del conferimento, stipulata con la Stazione appaltante;
- c) osservare e far rispettare le modalità di conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori divisi per tipo;
- d) indirizzare, e se del caso coadiuvare, gli utenti affinché conferiscano i rifiuti nei corrispondenti contenitori;
- e) mantenere il centro in efficienza, perfettamente pulito sia durante l'orario di apertura che alla chiusura;
- f) provvedere alla chiusura dei containers a chiusura del centro;
- g) garantire lo sgombero neve con propri mezzi per consentirne il normale utilizzo;
- h) le operazioni concernenti lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti dovrà avvenire in modo tale da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'integrità dell'ambiente naturale;
- i) è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, se non acquisendo specifica autorizzazione da parte della Stazione appaltante;
- j) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo;
- k) è vietato avviare allo smaltimento rifiuti per i quali sia previsto dalle norme vigenti il recupero o il riciclaggio;
- l) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
- m) deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm e lo stesso deve essere conservato e messo a disposizione delle autorità competenti e della Stazione appaltante per almeno 5 (cinque) anni dall'ultima registrazione;
- n) annualmente, secondo le scadenze di legge, l'Appaltatore gestore deve effettuare la comunicazione sui rifiuti smaltiti nel corso dell'anno precedente, mediante compilazione del modello unico di dichiarazione (M.U.D.);
- o) al momento del conferimento al centro di rifiuti da parte delle utenze non domestiche -enti o imprese- deve essere controfirmato il formulario d'identificazione, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.;
- p) qualora i rifiuti non rispondano alle caratteristiche di cui alla precedente lettera a), ovvero a quanto indicato nel formulario d'identificazione, il carico deve essere respinto;

- q) i rifiuti in uscita dal centro per i punti di riciclaggio o per lo smaltimento finale dovranno essere accompagnati da un ulteriore formulario d'identificazione a norma dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006;
 - r) eventuali incidenti correlati alle attività di stoccaggio e misure messe in atto per il contenimento di eventuali inquinamenti di qualsiasi natura dovranno essere tempestivamente segnalati alla Stazione appaltante, al Sindaco del Comune territorialmente competente, all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e all'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente;
 - s) il centro dovrà essere aperto secondo il calendario predisposto dalla Stazione appaltante;
 - t) la Stazione appaltante può in qualsiasi momento chiedere la visura dei dati informatizzati relativi alla gestione del centro.
2. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri concernenti il personale di custodia e addetto alle registrazioni, le spese per l'energia elettrica e termica, l'assicurazione pluriuso (incendio, danni a terzi, cose e persone, etc.), i costi per i servizi in rete nonché tutte le spese di manutenzione ordinaria del centro.

Art. 55 - Raccolta di rifiuti prodotti nel corso di eventi

1. In occasione di feste, fiere o sagre periodiche, l'Appaltatore deve svolgere un servizio specifico di raccolta differenziata consistente nel trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso dell'evento come meglio specificato di seguito.
2. Per tutta la durata delle manifestazioni di cui al punto 1., la Stazione appaltante provvede ad allestire in loco dei punti di raccolta presidiati, dotati di gazebo e contenitori di proprietà della Comunità, nonché di idonea cartellonistica. L'indicazione del numero e della dislocazione degli eventi sono riportati nell'allegato 5 – paragrafo 5. La raccolta riguarda almeno le seguenti frazioni:
 - Carta, cartone, plastica, metalli, vetro, imballaggi in plastica, tetrapak, frazione umida, frazione secca residua.
3. Compete all'Appaltatore il trasporto ed il conferimento dei rifiuti differenziati, raccolti come da precedenti punti 1. e 2., presso il Centro integrato in località Iscle di Taio limitatamente alle tipologie di rifiuto secco residuo e umido e presso il più vicino Centro di Raccolta o presso il Centro di Raccolta indicato dalla Stazione appaltante per le rimanenti tipologie di rifiuto differenziato.
4. Il servizio comprende inoltre il lavaggio e la sanificazione interna ed esterna dei contenitori con frequenza annuale. Le relative operazioni dovranno essere effettuate con idonea strumentazione, capace di lavaggio a caldo con contemporanea disinfezione e sanificazione.
5. Il trattamento delle acque di risulta provenienti dal lavaggio e dalla sanificazione è a cura e carico dell'Appaltatore.
6. Come definito nel punto 4.4.4 dei "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (C.A.M.), contenuti nel D. M. dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2014, la verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto. In sede di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme appropriate.

Art. 56 - Raccolta di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto

1. In qualsiasi momento di vigenza contrattuale e con 30 (trenta) giorni di preavviso, la Stazione appaltante può affidare all'Appaltatore l'incarico di effettuare una o più raccolte di materiali contenenti amianto secondo quanto stabilito da norme o prescrizioni emanate dalla Provincia Autonoma di Trento o da altri enti.

2. Tale raccolta dovrà essere effettuata da impresa in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale gestori ambientali nella categoria corrispondente.
3. Compete all'Appaltatore la predisposizione e compilazione dei formulari di identificazione del rifiuto trasportato di cui all'art. 193 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm. Qualora non sia necessario accompagnare il trasporto del rifiuto con formulario il conferimento dovrà essere accompagnato da un modulo di trasporto il cui modello è predisposto dalla Stazione appaltante, compilato dall'Appaltatore e sottoscritto dalla piattaforma di conferimento.

Art. 57 - Effettuazione di raccolte straordinarie

1. In qualsiasi momento di vigenza contrattuale e con 7 (sette) giorni di preavviso, la Stazione appaltante può richiedere l'effettuazione di una raccolta straordinaria di specifici materiali da eseguirsi sia presso punti individuati sul territorio (p. es. piazze), sia a domicilio dell'utente, sia per singola utenza che nell'ambito di una raccolta organizzata.
2. L'Appaltatore provvede ad utilizzare idonei automezzi, sia per tipologia, per attrezzatura, per equipaggiamento che per numero, al fine di effettuare la raccolta secondo il calendario concordato.
3. La contabilizzazione dell'intervento avviene secondo i prezzi inseriti in contratto e, qualora non fossero presenti, vanno preventivamente concordati con idoneo verbale di concordamento nuovi prezzi.
4. Compete all'Appaltatore la predisposizione e compilazione dei formulari di identificazione del rifiuto trasportato di cui all'art. 193 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.. Qualora non sia necessario accompagnare il trasporto del rifiuto con formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm. il conferimento dovrà essere accompagnato, redatto a cura dell'Appaltatore, da un modulo di trasporto cui modello è predisposto dalla Stazione appaltante, compilato dall'Appaltatore e sottoscritto dalla piattaforma di conferimento.
5. Nei prezzi unitari relativi al trasporto si intendono ricompresi:
 - l'eventuale trasporto del container vuoto da effettuarsi nel medesimo viaggio;
 - l'eventuale riposizionamento presso il punto di prelievo;
 - la compattazione con gru idraulica con polipo di caricamento dei rifiuti;
 - il carico (sia con pala, che con ragno, che con container);
 - lo scarico a destino.
6. Per particolari tipologie di rifiuto, l'Appaltante si riserva la facoltà di provvedere direttamente al relativo trasporto mediante altre Ditte specializzate, all'uopo individuate, ed al relativo smaltimento o recupero.
7. I mezzi dell'Appaltatore utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono essere dotati dei necessari dispositivi di pesatura ai fini della acquisizione e registrazione dei dati di pesatura.

Art. 58 - Esecuzione delle economie

1. In qualsiasi momento di vigenza contrattuale e con 24 ore di preavviso, la Stazione appaltante può richiedere l'esecuzione di lavorazioni in economia che devono essere espressamente e preventivamente autorizzate dalla Stazione appaltante. L'Appaltatore redigerà una lista con cadenza settimanale delle lavorazioni in economia, specificando motivazione, mezzi impiegati e durata della lavorazione. Tale lista deve essere sottoscritta settimanalmente dalla Stazione appaltante, al fine di essere inserita in contabilità.

Art. 59 - Lavaggio e sanificazione dei contenitori

1. L'appaltatore deve garantire un idoneo livello di pulizia ed igiene dei contenitori per la raccolta della frazione secca riciclabile ed i cassonetti per la raccolta del secco residuo (container, cassonetti con vol. > 240 L ecc., presenti presso i centri di raccolta).
2. Le relative operazioni dovranno essere effettuate con idonea strumentazione, capace di lavaggio a caldo con contemporanea disinfezione e sanificazione.
3. La stazione appaltante verificherà a campione il rispetto di quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2 ed eventualmente programmerà ulteriori interventi di lavaggio e di sanificazione interno ed esterno a cura sempre dell'Appaltatore.
4. Gli interventi in oggetto dovranno essere eseguiti, di norma, immediatamente dopo lo svuotamento, al fine di poter effettuare il lavaggio e la sanificazione in assenza di rifiuti.
5. Il trattamento delle acque di risulta provenienti dal lavaggio e dalla sanificazione è a cura e carico dell'Appaltatore.